

VENERDI 20 MARZO 2020

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Versamento IVA annuale: tutte le opzioni a disposizione dei contribuenti - pag. 2
- Versamenti fiscali sospesi: cosa bisogna pagare entro il 20 marzo - pag. 4
- Sospensione ampia per la riscossione da accertamenti esecutivi - pag. 9

## LAVORO E PREVIDENZA

- Licenziamento: il Coronavirus detta nuovi tempi. In quali casi? - pag. 15
- Frontalieri svizzeri: con lo smart working cambia il regime fiscale applicabile? - pag. 17
- Ritenute fiscali negli appalti: cosa rischia il committente con il decreto Cura Italia - pag. 20
- Bonus partite IVA: escluso il click day - pag. 22

## FINANZIAMENTI

- Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali: pubblicato l'elenco dei soggetti ammessi - pag. 32

## IMPRESA

- Liquidità delle imprese: le misure e le opportunità del decreto Cura Italia - pag. 33
- Coronavirus e inadempimenti contrattuali: quali soluzioni per risarcimento, penali e decadenze - pag. 36
- Coronavirus e dogane: procedure più semplici per la sicurezza degli approvvigionamenti - pag. 38
- Attività internazionale: l'emergenza coronavirus e le misure in favore delle PMI - pag. 40

## IN EVIDENZA

## Licenziamento: il Coronavirus detta nuovi tempi. In quali casi?

di Eufrazio Massi - Esperto di Diritto del lavoro e Direttore del sito [www.dottrinalavoro.it](http://www.dottrinalavoro.it)

Il Coronavirus sospende anche i licenziamenti. Dalla pressoché totale chiusura degli esercizi commerciali, industriali, artigianali e del terzo settore a seguito della crisi epidemiologica da Covid-19 al blocco dei licenziamenti il passaggio è quasi obbligato, in una logica che tende a salvaguardare ogni posto di lavoro. Così l'art. 46 del decreto Cura Italia dispone, dal 17 marzo 2020 al 16 maggio 2020, il blocco per l'avvio delle procedure di riduzione collettiva del personale, nonché dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo intimati dai datori di lavoro a prescindere dal numero dei dipendenti in forza. Quali sono le tipologie di licenziamento non "bloccate"?

L'art. 46 del decreto-legge n. 18/2020 recante misure urgenti per contrastare l'emergenza **Coronavirus** - Covid-19 prevede che "A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 è precluso per sessanta giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il **datore di lavoro**, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per **giustificato motivo oggettivo** ai sensi dell'art. 3



## Versamento IVA annuale: tutte le opzioni a disposizione dei contribuenti

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

Per il versamento dell'IVA dovuto in base alla dichiarazione annuale, scaduto il 16 marzo 2020, il decreto Cura Italia prevede varie opzioni di slittamento. La regola generale è quella di poter posticipare il versamento al 20 marzo, ma ci sono ulteriori possibilità per determinate categorie di contribuenti. Ad esempio, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 2 milioni di euro è possibile versare il dovuto, in unica soluzione o in 5 rate mensili a partire dal 1° giugno. Ma, va ricordato, che è sempre possibile onorare la scadenza originaria, ora al 20 marzo, fruendo della rateazione "tradizionale", o addirittura posticipare il versamento al saldo del modello Redditi.

Con le proroghe introdotte a seguito della crisi generatasi con l'epidemia da **Coronavirus**, i contribuenti si sono trovati di fronte a un vero e proprio **rebus**. **Insufficienti** a tamponare una situazione che, giorno dopo giorno, si fa sempre più delicata anche dal punto di vista economico e non solo sanitario.

Per come sono state scritte e impostate, le proroghe nascondono molte **insidie** e, almeno ad una prima lettura, appaiono del tutto tutti gli aspetti e le ricadute,



## Fisco

Pro e contro da valutare

## Versamento IVA annuale: tutte le opzioni a disposizione dei contribuenti

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

Per il versamento dell'IVA dovuto in base alla dichiarazione annuale, scaduto il 16 marzo 2020, il decreto Cura Italia prevede varie opzioni di slittamento. La regola generale è quella di poter posticipare il versamento al 20 marzo, ma ci sono ulteriori possibilità per determinate categorie di contribuenti. Ad esempio, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 2 milioni di euro è possibile versare il dovuto, in unica soluzione o in 5 rate mensili a partire dal 1° giugno. Ma, va ricordato, che è sempre possibile onorare la scadenza originaria, ora al 20 marzo, fruendo della rateazione "tradizionale", o addirittura posticipare il versamento al saldo del modello Redditi.

Con le proroghe introdotte a seguito della crisi generata dall'epidemia da **Coronavirus**, i contribuenti si sono trovati di fronte a un vero e proprio **rebus**.

Per come sono state scritte e impostate, le proroghe nascondono molte **insidie** e, almeno ad una prima lettura, appaiono del tutto **insufficienti** a tamponare una situazione che, giorno dopo giorno, si fa sempre più delicata anche dal punto di vista economico e non solo sanitario.

Al di là delle critiche, però, occorre fare i conti con l'attuale norma e, pertanto, è opportuno valutarne tutti gli aspetti e le ricadute, in termini di **convenienza** o meno ad applicare le proroghe.

Questo discorso si fa ancora più interessante se si parla di **versamento del saldo IVA** dovuto in base alla dichiarazione annuale (a tale proposito, si ricorda che il termine della presentazione della stessa slitta dal 30 aprile al **30 giugno 2020**).

Proviamo ad analizzare le varie possibilità che possono essere seguite per questo adempimento, partendo dalle regole "ordinarie".

### Saldo IVA: le regole generali

Tralasciando per un attimo le proroghe (aspetto su cui torneremo di seguito), per il saldo derivante dalla dichiarazione IVA, il contribuente ha sostanzialmente due possibilità:

- effettuare il **versamento entro il 16 marzo**, con possibilità di rateizzare;

Le rate devono essere di pari importo e la **prima rata** deve essere versata entro il 16 marzo.

Le **rate successive** alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre (quindi, al **massimo 11 rate**).

Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.

- differire il **versamento** alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al **30 giugno**), con la **maggiorazione dello 0,40%** a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

In quest'ultimo caso è possibile versare il saldo:

- in **unica soluzione** il **30 giugno** con la maggiorazione dello 0,40% per mese oppure scegliere di rateizzarlo applicando le stesse regole previste per le imposte dirette (rate da versare il 30 giugno e poi ogni 16 del mese, fino, al massimo a novembre - quindi **massimo 6 rate**);

- in **unica soluzione** il **30 luglio** applicando, oltre alle suddette maggiorazioni dello 0,40% per mese, anche l'**ulteriore maggiorazione dello 0,40%** per il differimento a luglio oppure scegliere di rateizzarlo applicando le stesse regole previste per le imposte dirette (rate da versare il 30 luglio e poi ogni 16 del mese, fino, al massimo a novembre - quindi **massimo 5 rate**).

### Le proroghe previste dal decreto Cura Italia

Il D.L. n. 18/2020 prevede proroghe generali valide per tutti i contribuenti e proroghe particolari solo per alcuni di essi. In particolare, per tutti e su tutto il territorio nazionale, scatta la **proroga dal 16 marzo al 20 marzo**.

In aggiunta, ci sono categorie di soggetti che beneficiano di un maggior termine per versare.

Infatti, è possibile effettuare il versamento il **1° giugno** in unica soluzione o in 5 rate mensili a partire da maggio (quindi, 1° giugno, 30 giugno, 31 luglio, 31 agosto e 30 settembre), senza sanzioni e interessi:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi **non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. (quindi, per i soggetti solari, 2019);

- coloro che operano nei **settori maggiormente colpiti** dall'emergenza epidemiologica in atto (elenco riportato all'art. 8, D.L. n. 9/2020 e all'art. 61, D.L. n. 18/2020 e i cui codici ATECO sono stati elencati nella risoluzione n. 12/E/2020);

- i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della prima **zona rossa** (allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020).

#### Pro e contro da valutare

Come appare evidente, l'unico vero **vantaggio** di utilizzare le suddette proroghe, oltre all'aspetto finanziario, per niente trascurabile, da parte di chi si trova in crisi di liquidità (ad esempio perché ha l'attività chiusa), è quello di poter **"congelare" il versamento fino al 31 maggio**.

Va però ricordato che, a giugno, salvo eventuali proroghe, allo stato attuale del tutto remote, sono in

scadenza anche i versamenti delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (e IRAP).

Pertanto, ci si potrebbe ritrovare in un **problema di liquidità ancor più grave** di quello attuale.

In definitiva, il consiglio, per chi, pur rientrando nelle ulteriori proroghe, è in grado di onorare i versamenti e aveva pianificato, già da prima della crisi, il versamento (anche rateale) a partire dal 16 marzo, è quello di versare il dovuto in base alle scadenze "ordinarie".

Chiaramente, versando la prima o unica rata entro il 20 marzo e applicando, in caso di rateazione, le regole sopra esposte.

All'estremo opposto, per chi dovesse, invece, subire in maniera più drastica la crisi (e quindi, non disporre delle somme necessarie al versamento), ci sarebbe sempre la possibilità di posticipare il versamento alla data ultima del **30 luglio**, applicando le maggiorazioni e (nel caso di rateazione), gli interessi di cui si è detto.

**Fisco**

Dopo il decreto Cura Italia

## Versamenti fiscali sospesi: cosa bisogna pagare entro il 20 marzo

di Antonio Zappi - AC Tax Advisors - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

C'è tempo fino al 20 marzo per effettuare i versamenti, scaduti il 16 marzo, delle ritenute alla fonte operate a febbraio. Oltre al saldo IVA, slittano anche il versamento, da parte delle società di capitali, della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali e il versamento di IRI e IVA forfetaria dovute per il 2020 sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento. Per i contribuenti che non rientrano nei settori più danneggiati, con ricavi/compensi, nel periodo d'imposta precedente, superiori a 2 milioni di euro, il 20 marzo diventa il termine improrogabile di questi versamenti. Resta fermo che ogni contribuente può pagare i tributi entro questa data: e non avvalendosi delle sospensioni di legge potrà ricevere, a richiesta, una "menzione d'onore" sul sito del MEF...

Sta suscitando inquietudine e molte **incertezze operative** il cervellotico rebus delle disposizioni contenute nel **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2019), asseritamente finalizzato al sostegno di contribuenti e imprese alle prese con l'emergenza Coronavirus, ma che invece si sta rivelando una sorta di **gioco enigmistico fiscale** per milioni di contribuenti che, probabilmente, avrebbero desiderato passare le quarantene domestiche con passatempi più leggeri.

Proviamo, tuttavia, a districare il complesso quadro.

### Per tutti i contribuenti: proroga degli adempimenti

Gli adempimenti fiscali in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio (ad esempio, la presentazione della **dichiarazione annuale IVA**, oppure le **LIPE** mensili, o trimestrale del periodo, etc.) possono essere effettuati vanno effettuati, senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020. Vale la pena, immediatamente, osservare come questa previsione di proroga non coinvolga i versamenti di cui, in seguito, si dirà.

### Cosa non cambia

Non rientrano in alcun modo in ipotesi di ulteriore sospensione gli adempimenti propedeutici alla

predisposizione della **dichiarazione precompilata**, per i quali si confermano i termini già fissati con l'art.1 del D.L. n. 9/2020, quali:

- il differimento dal 9 al 31 marzo 2020 del termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020;
- il termine del 31 marzo 2020 per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020 e delle altre certificazioni del sostituto d'imposta relative al 2019;
- la proroga dal 28 febbraio al 31 marzo 2020 del termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi relative al 2019;
- il differimento dal 15 aprile 2020 al 5 maggio 2020 del termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate relative al 2019.

### Rimessione in termini entro il 20 marzo per i versamenti scaduti il 16 marzo

Per tutti i contribuenti, l'art. 60 del decreto prevede che tutti i seguenti versamenti scaduti il 16 marzo potranno essere effettuati anche entro il 20 marzo:

<b>Ritenute alla fonte</b>	Versamento delle ritenute operate a febbraio: - su redditi di lavoro dipendente e assimilati (co.co.co. - codice tributo 1001); - su redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040); - da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES); - da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919); - su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); - per utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); - per contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030).
<b>Libri contabili e sociali</b>	Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085).
<b>IVA</b>	Versamento IVA mese di febbraio;
	Versamento saldo IVA 2019, in un'unica soluzione o in forma rateale.
<b>ISI e IVA forfetaria</b>	ISI (codice tributo 5123) e IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2020 relativamente agli apparecchi da divertimento e intrattenimento, installati entro il 29 febbraio 2020 o non disinstallati entro il 31 dicembre 2019.

### "Grandi" contribuenti e contribuenti operanti in settori "non danneggiati": cosa dal 20 marzo

Per i contribuenti che:

- hanno maturato, nel periodo d'imposta precedente, ricavi e compensi di importo superiore a 2 milioni di euro, e che
  - non appartengono a determinati settori ritenuti maggiormente danneggiati dagli effetti della diffusione del Coronavirus,
- la scadenza del 20 marzo diventerà il **termine impro-rogabile** dei citati versamenti.

### Tabella dei settori "danneggiati"

Il decreto riprende l'art. 8, D.L. n. 9/2020 (che riguardava solamente i soggetti che operano nel settore turistico) ed estende i relativi benefici anche alle imprese operanti in altri settori tra cui:

- le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e

centri natatori;

- i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- i soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- i soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- i soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- i soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- i soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti



o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

- i soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;

- le aziende termali di cui alla legge n. 323/2000 e centri per il benessere fisico;

- i soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

- i soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

- i soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

- i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

- i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

- i soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017.

Per i relativi codici ATECO si rinvia alla [risoluzione n. 12/E/2020](#).

### Contribuenti dei settori "danneggiati" e "piccoli" contribuenti: scadenza "facoltativa" al 20 marzo

Premesso che qualsiasi contribuente potrà pagare i tributi entro il 20 marzo (e non avvalendosi delle sospensioni di legge potrà ricevere, a richiesta, una "menzione d'onore" sul sito del MEF), il decreto Cura Italia introduce alcune agevolazioni che è possibile suddividere in tre fattispecie:

a) soggetti operanti nei settori della tabella dei "danneggiati" dal Coronavirus;

Per questi contribuenti, sono sospesi fino al 31 maggio 2020 i versamenti:

- IVA del mese di marzo

- per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL, in scadenza fino al 30 aprile.

b) soggetti che non operano nei settori "danneggiati" e che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi in

misura non superiore a 2 milioni di euro.

Per questi contribuenti, la medesima tipologia di versamenti in scadenza tra l'8 marzo e il 31 marzo (e, quindi, non anche quelli fino al 30 aprile) sono sospesi fino al 31 maggio 2020.

### Attenzione

In entrambi i casi, i versamenti "sospesi" dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (oppure in un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio e, poiché il 31 maggio cade di domenica, il versamento potrà essere effettuato entro il 1° giugno 2020).

Va, quindi, ribadito che per tutti i soggetti che non siano "piccoli" contribuenti e che non siano operanti in settori "danneggiati" è stato accordato solo il differimento del versamento al 20 marzo 2020 della scadenza del 16 marzo 2020.

### Nota bene

La sospensione dei versamenti dell'IVA si applicherà, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

### Attenzione

Appare utile segnalare che anche coloro che potranno avvalersi della proroga per poter posticipare i loro versamenti oltre il 20 marzo, entro quella data dovranno comunque versare la tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085), le ritenute diverse da quelle su redditi di lavoro dipendente e assimilati (ad esempio, lavoro autonomo, codice tributo 1040) e tutti gli altri eventuali versamenti che non sono oggetto di proroga (che è limitata ad IVA, contributi previdenziali ed assicurativi e ritenute fiscali sul lavoro dipendente, ex articoli 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973 e relative addizionali).

### Federazioni ed enti sportivi

Per quanto concerne invece le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, curiosamente il decreto prevede una **sospensione dei versamenti più lunga** e i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

### Ritenute d'acconto

I compensi percepiti fino al 31 marzo 2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, che non hanno sostenuto spese per dipendenti nel mese precedente non sono soggetti a ritenuta d'acconto (articoli 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/1973, ad esempio professionisti o agenti di commercio), a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Tali ritenute dovranno essere versate in un'unica soluzione dal percettore dei compensi entro il 31 maggio, o versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio, come se fosse un'auto-sostituzione d'imposta.

### Sospensione attività di controllo degli Uffici

Sono sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori. Nel detto lasso temporale, quindi, è sospesa qualsiasi attività impositiva, come la liquidazione automatica della dichiarazione (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973), il controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) e la notifica degli avvisi di accertamento.

### Accertamenti e avvisi di addebito

Sempre dall'8 marzo al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini di versamento per gli **accertamenti esecutivi**, quindi per gli accertamenti emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP, previsione che varrà anche per gli accertamenti esecutivi dei tributi locali, ma è bene segnalare che non sono stati sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione eventualmente richieste dal contribuente all'Agente della riscossione. Detti versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30 giugno 2020.

Si ha ragione di ritenere che anche le rate da **accertamento con adesione** stipulato a seguito di notifica dell'accertamento esecutivo siano oggetto di sospensione, così come per le somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale o intimazione a seguito di sentenza, a condizione che l'atto impugnato sia stato un accertamento esecutivo. La sospensione vale anche per gli avvisi di addebito dei contributi INPS, ma non sono sospesi i termini di pagamento per altre tipologie di contributi non intimati tramite cartella di pagamento.

La sospensione in argomento vale solo per gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di addebito INPS e per le cartelle di pagamento, di cui in seguito si dirà, ogni altro atto al momento è fuori dalla sospensione. Quindi, vanno eseguiti entro i termini ordinari i versamenti

derivanti, ad esempio, da avvisi di recupero dei crediti d'imposta, avvisi di liquidazione (ad esempio, recupero agevolazioni prima casa.), accertamenti di valore ai fini dell'imposta di registro.

### Cartelle di pagamento

Dall'8 marzo al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini di versamento per le cartelle di pagamento, ma non sono invece sospesi i termini di pagamento inerenti a intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo.

Non dovrebbero essere sospesi neanche i termini di versamento delle rate da dilazione delle somme iscritte a ruolo, che di norma il contribuente domanda all'Agente della riscossione.

I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, ovvero entro il 30 giugno 2020. Se, quindi, una cartella di pagamento è stata notificata il 19 gennaio 2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 19 marzo) bensì entro il 30 giugno 2020.

### Rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio degli omessi versamenti

Il termine di pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28 febbraio 2020 è stato differito al 31 maggio 2020, mentre il termine di pagamento della rata da saldo e stralcio degli omessi versamenti in scadenza al 31 marzo 2020 è differito al 31 maggio 2020.

### Avvisi bonari

Gli avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione ex articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 o derivanti dal controllo ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, **non fruiscono di alcuna sospensione**, cosicché i pagamenti, sia di tutte le somme sia delle rate da dilazione, dovranno essere eseguiti entro le scadenze ordinariamente previste.

### Sospensione dei versamenti contributivi per lavoratori domestici

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

### Proroga dei termini dell'accertamento

In conclusione, a fronte di un decreto che prevede la sospensione dei versamenti per cartelle di pagamento,

avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito, ma **nessuna proroga** per gli atti diversi da quelli elencati, quindi **avvisi bonari**, **avvisi di accertamento** in tema di **registro**, **avvisi di liquidazione**, avvisi di **recupero dei crediti d'imposta**, la legge introduce una inopinata e surreale proroga biennale per i termini di accertamento.

Dunque, l'Agenzia delle Entrate beneficerà di una

**proroga fino a fine 2022** per procedere ai controlli fiscali del periodo di imposta 2015 (2014, in caso di dichiarazione omessa).

In sostanza, a fronte di circa 3 mesi di sospensione prevista per (neanche tutti) i contribuenti, i poteri di accertamento e controllo fiscale riconosciuti agli uffici saranno dilatati di ben 24 mesi.



## Fisco

Nel decreto Cura Italia

## Sospensione ampia per la riscossione da accertamenti esecutivi

di Carlo Nocera - Avvocato in Roma - Studio Legale Nocera

Nel novero delle sospensioni dei pagamenti disposti dal decreto Cura Italia rientra anche quella legata alle imposte provvisoriamente dovute in pendenza di giudizio, di cui agli accertamenti esecutivi. In base al D.L. n. 18/2020, "sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020". I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione: pertanto, entro il 30 giugno 2020. Il periodo di stop 8 marzo-31 maggio, unitamente alle peculiarità della riscossione da atti imposablesativi, è suscettibile di generare un ombrello temporale della sospensione decisamente ampio.

Nel novero delle **sospensioni dei pagamenti** disposti dalle disposizioni urgenti varate per fare fronte all'emergenza **Coronavirus** rientra, ovviamente, anche quella legata alle imposte provvisoriamente dovute in pendenza di giudizio, di cui agli accertamenti esecutivi.

L'art. 68 del D.L. n. 18/2020, al comma 1 prevede infatti la sospensione, tra gli altri, dei termini dei versamenti derivanti dagli **atti imposablesativi** di cui all'art. 29, D.L. n. 78/2010, emessi dall'Agenzia delle Entrate, nonché di quelli emessi dall'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art. 9, D.L. n. 16/2012.

La norma contempla che "sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020", e che i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione: pertanto, **entro il 30 giugno 2020**.

### Ombrello temporale ampio

La previsione del "ventaglio" 8 marzo-31 maggio, unitamente alle peculiarità della riscossione da atti imposablesativi, è suscettibile di generare un ombrello temporale della sospensione decisamente ampio.

In proposito, è opportuno ricordare che le disposizioni attualmente vigenti prevedono che, all'atto della notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate, il contribuente

è tenuto al **versamento di 1/3 delle maggiori imposte accertate**, ossia gli importi previsti dall'art. 15, D.P.R. n. 602/1973, e dei relativi interessi: fatta la debita eccezione del reclamo, previsto dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, per il quale è contemplato che la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine dei 90 giorni concesso all'ufficio per il completamento della procedura (accoglimento o rigetto).

La norma, tuttavia, ammette un lasso temporale di **ulteriori 30 giorni** affinché il contribuente proceda al versamento di quanto dovuto: diversamente, il carico viene "affidato" all'agente della riscossione che, dopo aver ingiunto al debitore di onorare il dovuto in unica soluzione ovvero di avviare una rateazione, conseguentemente procede alla riscossione coattiva.

Proprio questa circostanza è suscettibile di attrarre nel beneficio anche posizioni debitorie sorte *ex ante* l'adozione dei primi provvedimenti avverso la diffusione del virus Covid-19.

### Esempio n. 1

In effetti, atteso che non vi sono ragioni per escludere dalla sospensione i **contribuenti "ritardatari"** sul versamento delle imposte provvisorie ma non ancora "affidati", la situazione che si è venuta a creare è la seguente:

Notifica ricorso	Scadenza pagamento imposte provvisorie	Scadenza pagamento "tardivo"	Sospensione (art. 68, D.L. n. 18/2020)	Scadenza nuovo termine di versamento
14 febbraio 2020	14 febbraio 2020	15 marzo 2020	Sì	30 giugno 2020

### Esempio n. 2

Ora verifichiamo la situazione di un ricorso i cui termini di impugnazione scadebbero al 26 marzo prossimo, tenendo anche conto della nota "asimmetria" esistente tra la sospensione dei termini di impugnazione

dell'art. 83 - prevista sino al 15 aprile 2020 - e quella riservata agli uffici impositori dall'articolo 67 - prevista sino al 31 maggio.

**Leggi anche** [Il puzzle dei termini di accertamento e sospensioni processuali a senso unico](#)

Termine "originario" notifica ricorso	Termine "differito" notifica ricorso (art. 83, D.L. n. 18/2020)	Scadenza pagamento imposte provvisorie	Sospensione (art. 68, D.L. n. 18/2020)	Scadenza nuovo termine di versamento
26 marzo 2020	16 aprile 2020	16 aprile 2020	Sì	30 giugno 2020

Anche se la scadenza appare per entrambi fissata al 30 giugno, a ben vedere tra le due posizioni dei contribuenti sussiste una **differenza di non poco conto**.

Il primo soggetto dovrà comunque onorare al 30 giugno il debito se vuole evitare di essere "affidato" all'agente della riscossione, atteso che l'effetto "trascinamento" della sospensione ha riguardato il suo termine ultimo della tardività ante affidamento.

Il contribuente del secondo esempio, invece, potrebbe fruire degli ulteriori 30 giorni di tempo per effettuare il versamento, visto che l'effetto "trascinamento" ha

coinvolto la scadenza "ordinaria" prevista per il pagamento delle imposte provvisorie, serbandogli, conseguentemente, la possibilità dell'**ulteriore differimento** del versamento del dovuto alla data del **30 luglio 2020**.

### Esempio n. 3

Infine, ipotizziamo il caso di un contribuente che, pur non fruendo di alcuna sospensione dei termini di impugnazione stante l'attuale normativa, beneficia comunque del differimento dei termini di versamento delle imposte dovute:

Notifica ricorso	Scadenza "ordinaria" pagamento imposte provvisorie	Scadenza "ordinaria" pagamento "tardivo"	Sospensione (art. 68, D.L. n. 18/2020)	Scadenza nuovo termine di versamento
28 aprile 2020	28 aprile 2020	28 maggio 2020	Sì	30 giugno 2020

Anche in quest'ultimo caso, essendo stata "trascinata" in sospensione la scadenza "ordinaria" per il versamento delle imposte provvisorie, si ritiene sia del tutto legittima la fruizione dell'**ulteriore differimento** del

versamento del dovuto alla data del 30 luglio 2020, senza che ciò determini l'affidamento della posizione all'agente della riscossione.

Fisco

dal CNDCEC

## Decreto Cura Italia: bene la smentita su Click Day per assegnazione bonus da 600 euro

Per il CNDCEC e il suo Presidente, Massimo Miani, conforta sicuramente la smentita fornita dal sottosegretario all'Economia Pierpaolo Baretta sull'ipotesi di "Click day" per l'assegnazione del bonus da 600 euro per autonomi e professionisti con partita Iva. Il CNDCEC ha evidenziato in un comunicato stampa del 19 marzo 2020 come questa metodologia porterebbe inevitabilmente ad una iniqua distribuzione dell'indennità poiché non è determinato nessun criterio oggettivo e soggettivo se non quello del primo arrivato.

Il CNDCEC ha pubblicato un comunicato stampa in data 19 marzo 2020 riguardante l'ipotesi di "Click day" per l'assegnazione del **bonus da 600 euro** per autonomi e **professionisti** con partita Iva.

I Commercialisti hanno subito evidenziato come sarebbe assolutamente iniqua l'ipotesi circolata in queste ore di un "Click day" per provvedere all'assegnazione del bonus da 600 euro previsto dal **Decreto Cura Italia**.

Si tratterebbe infatti di una sorta di **lotteria con vincitori** e perdenti inaccettabile in un momento drammatico come quello attuale dovuto all'emergenza sanitaria ed economica che stiamo vivendo.

Proprio in queste ore si era parlato della possibilità di chiedere **l'indennizzo di 600 euro**, previsto dal Decreto Cura Italia del 16 marzo, mediante un **Click Day**.

Il Click Day secondo alcuni poteva rappresentare una soluzione in quanto esiste un limite delle **risorse fisate** dal Decreto Cura Italia e inoltre parrebbe che i tempi di erogazione debbano essere strettissimi.

Per farne domanda si pensava in un primo momento ad una compilazione di un **modulo semplificato online**, direttamente dal sito dell'Inps, dove si dovrà accedere attraverso il proprio Pin.

Quindi la corsa a tale **indennizzo** dovrebbe avvenire, secondo per l'appunto alcune anticipazioni circolate tra ieri e oggi, la prossima settimana, con una procedura snella per la quale dotarsi di PIN.

Per il CNDCEC e il suo Presidente, **Massimo Miani**, conforta sicuramente la smentita sul punto fornita dal sottosegretario all'Economia **Pierpaolo Baretta**.

Ciò perché questa metodologia porterebbe

inevitabilmente ad una **iniqua distribuzione** dell'indennità poiché non è determinato nessun criterio oggettivo e soggettivo se non quello del primo arrivato. Ciò comporterebbe anche una **iniqua graduatoria** nell'erogazione dell'indennità in quanto molto dipenderà dal numero di accessi che contemporaneamente potrebbero accedere alla procedura e dalla tenuta del sistema informatico.

Tra l'altro chi dovrà fare **più domande** si troverebbe poi a dover scegliere quale far partire per prima.

*A cura della Redazione*

Fisco

Dalle Dogane

## Decreto Cura Italia e energia elettrica: presentazione delle dichiarazioni annuali entro il 30 giugno

Nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale, i soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni annuali provvederanno all'esecuzione dell'adempimento in questione entro il 30 giugno 2020. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Dogane con una nota del 18 marzo 2020 con cui evidenziato come invece rimane fermo quanto già previsto in relazione all'effettuazione dei versamenti, compresi quelli a conguaglio, atteso che la sospensione dell'art. 62, comma 1, Decreto Cura Italia, non ha effetto rispetto a tutti i versamenti tributari, salvo la rimessione in termini al 20 marzo 2020.

Con il documento del 18 marzo 2020 l'Agenzia delle Dogane ha fornito ulteriori chiarimenti sul D.L. n. 18 del 2020 e sulla sospensione dei termini degli **adempimenti tributari**.

Come è noto, l'art. 62 del **Decreto Cura Italia** ha disposto la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti che hanno la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Nello specifico, il comma 6 dell'articolo stabilisce che gli adempimenti sospesi sono effettuati **entro il 30 giugno 2020** senza l'applicazione di sanzioni.

Pertanto, nel settore **dell'energia elettrica** e del gas naturale, i soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni annuali provvederanno all'esecuzione dell'adempimento in questione entro il 30 giugno 2020.

Rimane fermo quanto già previsto in relazione

all'effettuazione dei **versamenti**, compresi quelli a conguaglio, atteso che la sospensione dell'art. 62, comma 1, Decreto Cura Italia, non ha effetto rispetto a tutti i **versamenti tributari**, salvo la rimessione in termini al 20 marzo 2020.

Pertanto, tenuto conto dell'entità dei **ratei** dovuti sulla base dei **consumi emergenti** dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2018, i soggetti obbligati al pagamento **dell'accisa sul gas naturale** e sull'energia elettrica:

- provvederanno a versare la **maggiore imposta** dovuta qualora, per l'anno 2019, il volume dei consumi sia superiore all'entità dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno;

- potranno detrarre dalla prima rata in acconto utile le somme eventualmente versate in eccedenza, qualora, per l'anno 2019, il **debito tributario** derivante dai consumi sia inferiore rispetto all'entità dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno.

In tutte e due le ipotesi l'ammontare del **debito** calcolato per il 2019, anche se non ancora liquidato nella relativa dichiarazione, costituirà la base di calcolo per individuare i nuovi ratei d'imposta dovuti, in acconto, a partire dalla prima scadenza utile.

Allo stesso modo, nel settore **dell'accisa sul carbone**, la lignite e il coke i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale, provvederanno all'esecuzione dell'adempimento in questione entro il 30 giugno 2020.

Invece, rimane fermo quanto previsto dalla norma riguardo all'effettuazione dei **versamenti a saldo**, atteso che la sospensione non ha effetto rispetto a tutti i versamenti tributari.

Pertanto, tenuto conto dell'entità dei ratei dovuti sulla base del volume delle forniture emergente dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2018, i soggetti obbligati al pagamento **dell'accisa sul carbone**, la lignite e il coke:

- provvederanno a versare la **maggiore imposta** dovuta qualora, per l'anno 2019, il volume delle forniture effettuate sia superiore all'entità dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno;

- potranno detrarre a partire dalla **prima rata in acconto** utile le somme eventualmente versate in eccedenza, qualora, per l'anno 2019, il debito tributario derivante dalle forniture effettuate sia inferiore rispetto all'entità dei ratei di acconto dovuti nel medesimo anno.

In entrambe le ipotesi l'ammontare del **debito** calcolato, anche se non ancora liquidato nella relativa dichiarazione, per il 2019 costituirà la base di calcolo per individuare i nuovi ratei d'imposta dovuti, in acconto, a partire dalla prima scadenza utile.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

[Agenzia delle dogane, documento 18/03/2020, n. 93676](#)

#### Fisco

Dalle Dogane

## Decreto Cura Italia e depositi per uso privato: proroga degli obblighi di denuncia di esercizio

La denuncia di esercizio gravante sugli esercenti depositi per uso privato, agricolo e industriale aventi capacità superiore a 10 mc e non superiore a 25 mc, nonché sugli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali dovrà essere presentata all'Ufficio delle dogane territorialmente competente entro il 30 giugno 2020. Lo ha specificato l'Agenzia delle Dogane che con una nota del 18 marzo 2020 ha chiarito come anche in questo caso si applichi la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, la cui scadenza è ricompresa nel periodo tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, prevista dal Decreto Cura Italia.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato un documento in data 18 marzo 2020 riguardante il D.L. n. 18 del 2020 e la sospensione dei termini **adempimenti tributari**.

Il nuovo Decreto **Cura Italia** ha previsto misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 70 del 17.3.2020 e ha sancito all'art. 62, comma 1, la sospensione degli **adempimenti tributari**, diversi dai versamenti, la cui scadenza è ricompresa nel periodo tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.

L'Agenzia delle Dogane ha specificato che il **differimento** previsto trova applicazione anche per l'entrata in vigore **dell'obbligo di denuncia** di esercizio di cui all'art. 25, comma 2, lett. a) e lett. c) del D.Lgs. n. 504/95 gravante sugli esercenti **depositi per uso privato**, agricolo e industriale aventi capacità superiore a 10 mc e non superiore a 25 mc, nonché sugli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale è superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc.

Questo adempimento in virtù della pubblicazione della determinazione direttoriale di attuazione avvenuta in data 30.12.2019 sarebbe decorso dal prossimo 1° aprile 2020.

Ne consegue che secondo quanto disposto dall'art. 62, comma 6, del D.L. n. 18 del 2020, la denuncia di esercizio dovrà essere presentata all'Ufficio delle dogane territorialmente competente entro il **30 giugno 2020**.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, documento 18/03/2020, n. 94214

### Fisco

Dalle Dogane

## Coronavirus e importazione di merci per la gestione dell'emergenza: il trattamento fiscale

Nel caso in cui le importazioni delle merci finalizzate alla gestione dell'emergenza COVID-19 siano inquadrabili nella fattispecie di regali ricevuti nel quadro delle Relazioni internazionali, l'Autorità/Ente interessato potrà essere autorizzato dall'Ufficio delle dogane a ricevere le merci in franchigia dai dazi nonché in esenzione IVA. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Dogane con un comunicato stampa del 19 marzo 2020 con cui ha chiarito che nelle relative dichiarazioni doganali dovrà essere inserito il relativo codice identificativo della fattispecie di franchigia invocata.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato un comunicato in data 19 marzo 2020 con cui ha fornito importanti specificazioni sulle procedure per le importazioni in franchigia da dazi ed iva di **merce** destinata a fronteggiare **l'emergenza Covid-19**.

Quanto al trattamento fiscale e in merito agli adempimenti dichiarativi è stato chiarito che:

- in caso di importazioni di strumenti ed apparecchi utilizzati a **scopo di ricerca**, diagnosi e trattamenti medici, offerti in dono si potrà procedere all'importazione in franchigia dai dazi; e al ricorrere delle condizioni indicate dall'art. 68, lettera f) del DPR 633/72 sarà applicata anche **l'esenzione dall'IVA**;

- per le importazioni di altre merci introdotte nel territorio nazionale, per fronteggiare la situazione **emergenziale**, da Enti statali o altri Enti a carattere caritativo o filantropico autorizzati dalle Autorità doganali,

potrà darsi corso all'applicazione provvisoria della **franchigia dai dazi doganali** e dell'esenzione IVA, in via provvisoria. L'Ente autorizzato dall'Autorità doganale effettuerà le importazioni in sospensione dal pagamento dei diritti, producendo una lettera d'impegno; -nel caso in cui le importazioni delle merci finalizzate alla **gestione dell'emergenza** siano inquadrabili nella fattispecie di regali ricevuti nel quadro delle **Relazioni internazionali**, l'Autorità/Ente interessato potrà essere autorizzato dall'Ufficio delle dogane a ricevere le merci in franchigia dai dazi nonché in esenzione IVA. Nelle relative **dichiarazioni doganali** sarà inserito il relativo codice identificativo della fattispecie di franchigia invocata.

Inoltre in relazione a quanto previsto dall'ordinanza del Ministero della Salute 15 marzo 2020, secondo cui per le importazioni di strumenti e apparecchi sanitari nonché di DPI e dispositivi medici destinati a Protezione Civile, Enti di Stato, Istituzioni impegnate in compiti di sanità pubblica e Croce Rossa Italiana, le operazioni di **controllo** degli USMAF verranno effettuate nelle more del versamento previsto per il rilascio del Nulla Osta Sanitario, per velocizzare le operazioni di sdoganamento sarà data evidenza della specifica finalità della merce.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, comunicato 19/03/2020, n. 95863

### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Decreto Cura Italia: il vademecum dell'Agenzia delle Entrate

Un nuovo vademecum dell'Agenzia delle Entrate analizza le misure fiscali contenute nel Decreto Cura Italia, il D.L. n. 18 del 2020, con cui sono state previste misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020. Il documento illustra, in particolare, gli articoli 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 71 del nuovo Decreto, chiarendo in modo schematico l'ambito e il periodo di applicazione delle norme.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 19 marzo 2020 un **vademecum** con cui ha analizzato le misure fiscali del **Decreto Cura Italia**.



In particolare, il documento analizza in modo schematico gli articoli 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 71 del nuovo Decreto.

Quanto all'**art. 61** riguardante la **sospensione dei versamenti** delle imprese maggiormente colpite, l'Agenzia ha chiarito che l'articolo ha ad oggetto le ritenute, i contributi previdenziali, i premi per assicurazione obbligatoria e IVA, e riguarda le **imprese maggiormente colpite** dall'emergenza. La ripresa dei versamenti senza applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione deve avvenire entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione.

Quanto all'**art. 62 c. 2,3, e 5**, riguardante la **sospensione dei versamenti** per imprese e lavoratori autonomi, si sottolinea come si tratti della sospensione dei versamenti in autoliquidazione di ritenute e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, di **Iva e contributi previdenziali** e assistenziali che scadono tra l'8 marzo 2020 e 31 marzo 2020. La ripresa dei versamenti senza applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione deve avvenire entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione.

Inoltre sempre l'**art. 62 c. 4** prevede il **differimento dei termini** per effettuare i versamenti sospesi delle imposte e degli adempimenti tributari per i soggetti degli 11 Comuni della "prima zona rossa". La ripresa dei versamenti senza applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione deve avvenire entro il 31 maggio 2020 o mediante **rateizzazione**.

Quanto alla **sospensione dei termini** degli adempimenti tributari l'**art. 62 c.1 e 6** fa riferimento agli adempimenti tributari ricompresi nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, diversi dai versamenti e dalla effettuazione di ritenute e trattenute addizionali regionali e comunali. Gli adempimenti sono da effettuare senza sanzioni entro il **30 giugno 2020**, anche se restano salve le disposizioni del DL n. 9 del 2020 riguardante i termini della dichiarazione **precompilata 2020**.

L'**art. 67** riguarda la **sospensione dei termini** relativi all'attività degli Uffici degli enti impositori a decorrere dall'8 marzo 2020 sino al 31 maggio 2020. Come è noto durante la sospensione le **istanze di interpello** e di consulenza giuridica sono presentate esclusivamente per via telematica e inoltre si prevede che il termine di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori sia estesa di due anni.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, vademecum 19/03/2020

## Lavoro e Previdenza

Per i datori di lavoro

## Licenziamento: il Coronavirus detta nuovi tempi. In quali casi?

di Eufrazio Massi - Esperto di Diritto del lavoro e Direttore del sito [www.dottrinalavoro.it](http://www.dottrinalavoro.it)

Il Coronavirus sospende anche i licenziamenti. Dalla pressoché totale chiusura degli esercizi commerciali, industriali, artigianali e del terzo settore a seguito della crisi epidemiologica da Covid-19 al blocco dei licenziamenti il passaggio è quasi obbligato, in una logica che tende a salvaguardare ogni posto di lavoro. Così l'art. 46 del decreto Cura Italia dispone, dal 17 marzo 2020 al 16 maggio 2020, il blocco per l'avvio delle procedure di riduzione collettiva del personale, nonché dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo intimati dai datori di lavoro a prescindere dal numero dei dipendenti in forza. Quali sono le tipologie di licenziamento non "bloccate"?

L'art. 46 del decreto-legge n. 18/2020 recante misure urgenti per contrastare l'emergenza **Coronavirus** - Covid-19 prevede che "A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 è precluso per sessanta giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il **datore di lavoro**, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per **giustificato motivo oggettivo** ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966".

La disposizione si pone, a mio avviso, lungo la linea tracciata dal Governo in questo periodo che ha comportato la pressoché totale **chiusura degli esercizi commerciali, industriali, artigianali** e del **terzo settore** a seguito della crisi epidemiologica: integrazione salariale per tutti (con eccezione dei lavoratori domestici) in una logica che tende a salvaguardare ogni posto di lavoro.

Ma, andiamo con ordine cercando di focalizzare le singole questioni, cominciando dalle **riduzioni collettive di personale**.

### Licenziamenti collettivi

Dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020 recante misure urgenti per contrastare l'emergenza Coronavirus - Covid-19) e fino al 16 maggio 2020 la preclusione alla apertura della procedura ha effetto:

A) sull'art. 4 della legge n. 223/1991 che riguarda le imprese, le quali, al termine del periodo di **integrazione salariale straordinaria**, non sono in grado di assicurare la ripresa piena dell'attività alle loro maestranze e non sono in grado di ricorrere a misure alternative;

B) sull'art. 24 della legge n. 223/1991 che concerne le imprese che, in conseguenza di una riduzione o di una trasformazione di attività, intendono effettuare almeno **5 licenziamenti nell'arco di 120 giorni**, in ciascuna

unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio della stessa provincia. Queste disposizioni trovano applicazione a tutti i licenziamenti che, nello stesso arco temporale e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione e trasformazione.

Da quanto appena detto emerge, ad esempio, che se un datore di lavoro volesse aprire una **procedura per cessazione di attività**, non potrà farlo ora ma dovrà attendere lo spirare dei sessanta giorni richiamati dalla norma.

Il provvedimento ha, invece, fatto salve le **procedure collettive** iniziate prima: conseguentemente, esse possono essere portate a compimento senza alcuna difficoltà.

La norma ha effetti evidenti su alcune situazioni come quella, ad esempio, relativa ad un **tentativo di conciliazione obbligatorio** ex art. 7 della legge n. 604/1966 per un possibile licenziamento per giustificato motivo oggettivo effettuato da una impresa dimensionata oltre le 15 unità, per un dipendente assunto prima del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del D.L.vo n. 23/2015. Qui, pur se la procedura di conciliazione si sia conclusa con un **mancato accordo** ed il datore debba procedere alla risoluzione del rapporto per licenziamento, non è possibile inviare la lettera di licenziamento entro il periodo di sospensione previsto dall'art. 46. Ovviamente, se la procedura si è conclusa con una risoluzione consensuale, non sussiste alcun problema.

Situazioni analoghe ce ne sono e sono variegate.

Si pensi, ad esempio, ad accordi tra datore di lavoro e lavoratore che passano attraverso un "finto" licenziamento per giustificato motivo oggettivo, finalizzato, magari anche con un incentivo, a far fruire al dipendente il **trattamento di NASpI**: in questo momento, non è possibile.

Si pensi anche allo "stop" ad **accordi di ricollocazione**

ex art. 24-bis del D.L.vo n. 148/2015 in base al quale un lavoratore in ricollocazione trovi, in questo periodo, una nuova occupazione secondo le modalità previste da tale norma: il licenziamento, con incentivo all'esodo molto conveniente in quanto prevede fino a nove mensilità esenti da IRPEF, viene bloccato.

### Licenziamenti individuali

L'ultima parte dell'art. 46 è dedicata al blocco dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo intimati dai datori di lavoro a prescindere dal numero dei dipendenti in forza. Il blocco è di 60 giorni a partire dal 17 marzo. Viene richiamato l'art. 3 della legge n. 604/1966 che fa riferimento a:

- A) ragioni inerenti l'attività produttiva;
- B) ragioni inerenti il regolare funzionamento della stessa.

Da quanto appena detto **restano fuori dal blocco**:

- a) i **licenziamenti per giusta causa** che sono quelli che non consentono la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto;
- b) i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo, ivi compresi quelli di natura disciplinare che comportano il rispetto della **procedura di contestazione e di difesa** formulata dall'art. 7 della legge n. 300/1970 e dai CCNL;
- c) i licenziamenti per raggiungimento del **limite massimo di età** per la fruizione della pensione di vecchiaia, atteso che per la eventuale prosecuzione fino al limite dei settanta anni occorre il consenso del datore di lavoro, come ricordato dalle sezioni unite della cassazione con la decisione n. 17589 del 4 settembre 2015;

d) i licenziamenti per la **fruizione del pensionamento** per la "quota 100";

e) i licenziamenti dovuti al **superamento del periodo di comportamento** ove si è in presenza di un iter "assimilabile" a quello del giustificato motivo oggettivo. per completezza di informazione ricordo che il legislatore al comma 7 dell'art. 7 della legge n. 604/1966 che riguarda la procedura per il tentativo obbligatorio di conciliazione nei casi in cui il datore di lavoro intenda procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, esclude, espressamente, da tale tentativo, i licenziamenti per superamento del periodo di comportamento;

f) i licenziamenti per **inidoneità**;

g) i licenziamenti dei **dirigenti** ove la motivazione prevista è quella della "giustificatezza": tale canone difetta del rigore che caratterizza i licenziamenti degli altri lavoratori in quanto, sotto l'aspetto oggettivo, la posizione assegnata al dirigente potrebbe non essere pienamente adeguata allo sviluppo strategico dell'impresa, cosa che consente il suo licenziamento nel quadro di un migliore posizionamento sul mercato (Cass. 11 giugno 2008, n. 15496);

h) i licenziamenti dei **lavoratori domestici**, in quanto, in tali casi, il recesso è "ad nutum".

i) la risoluzione del **rapporto di apprendistato** al termine del periodo formativo a seguito dell'esercizio datoriale della previsione contenuta nell'art. 2118 c.c.: in tale ipotesi non è ravvisabile il giustificato motivo oggettivo.

## Lavoro e Previdenza

Dubbi e soluzioni

## Frontalieri svizzeri: con lo smart working cambia il regime fiscale applicabile?

di Alessandro Poli, di Francesco Marconi - Andersen Tax &amp; Legal Italia

L'emergenza sanitaria da Coronavirus ha intensificato il ricorso allo smart working anche per i frontalieri. La Direzione Regionale della Lombardia, in risposta ad un'istanza di interpello, ha precisato che "relativamente ai rapporti con la Svizzera di regolazione tributaria dei redditi di lavoro, la nozione di frontaliere riguarda solo i lavoratori che quotidianamente si recano dalla propria residenza italiana in uno dei Cantoni confinanti con l'Italia. Ne discenderebbe, per i frontalieri che lavorano a distanza, che in mancanza dello spostamento fisico del dipendente da un Paese all'altro, vengano meno i requisiti per accedere al regime fiscale speciale, almeno per il periodo di mancato collegamento territoriale con la Svizzera. Ma è proprio così?

Quella dei "frontalieri" rappresenta una particolare casistica nella più ampia categoria dei **rapporti di lavoro dipendente**, in quanto i lavoratori frontalieri prestano la propria attività subordinata in un Paese estero, nelle c.d. zone di frontiera prossime al confine con il territorio dello Stato, pur essendo fiscalmente **residenti in Italia**.

L'Ordinamento italiano non prevede una definizione univoca di lavoratore frontaliere, nonostante allo stesso sia riconosciuto un particolare trattamento ai fini fiscali, ma non solo. Proprio la mancata coincidenza tra il Paese di residenza ed il Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, unitamente alla circostanza che il lavoratore frontaliere debba varcare frequentemente la frontiera per raggiungere il luogo di lavoro, qualifica tale tipologia di lavoratore.

A causa dell'acuirsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed alle conseguenti disposizioni per il contrasto alla sua diffusione adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a partire dai primi giorni del mese di marzo 2020 con riferimento all'intero territorio nazionale, anche molti lavoratori cd. frontalieri potrebbero non essere nella condizione di **recarsi fisicamente nel Paese** ove è situato il luogo di lavoro, ma di dover svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile dall'Italia.

Il Consiglio federale Elvetico, per far fronte all'epidemia da Covid-19, ha disposto la limitazione "dell'entrata in Svizzera di persone provenienti da Paesi o regioni a rischio". Allo stato possono entrare nella Confederazione dall'Italia solo i **cittadini svizzeri**, le persone con un permesso di soggiorno e quelle che devono entrare nel Paese per motivi professionali, tuttavia i controlli ai confini sono molto più severi, con la chiusura di numerosi valichi secondari. Ulteriori misure restrittive, tra cui la chiusura di tutte le attività non essenziali sino al 19 aprile 2020 e la sospensione per tre mesi del rilascio dei visti, sono in corso di

adozione.

A ben vedere tale situazione potrebbe coinvolgere una ampia platea di contribuenti anche in ragione delle misure, di blocco delle frontiere e di quarantena o isolamento dei lavoratori, che in questi giorni occupano i dibattiti internazionali, ed in particolare i rapporti tra l'Italia e la Confederazione elvetica.

### Regime fiscale

In proposito pare opportuno fare un sintetico inquadramento normativo concernente il regime impositivo applicabile ai redditi derivanti dalla attività di lavoro dipendente svolta dai frontalieri svizzeri.

In materia di tassazione dei frontalieri, la Convenzione contro le **doppie imposizioni tra l'Italia e la Svizzera**, diversamente da quanto accade nei rapporti Italia-Francia o Italia-Austria, non contiene la previsione di un particolare regime fiscale, rinviando espressamente la disciplina della materia ad uno specifico accordo tra i due Paesi, concluso a Roma il 3 ottobre 1974 (ratificato con la legge 26 luglio 1975, n. 386).

L'articolo 1 del richiamato Accordo bilaterale prevede che "i salari, gli stipendi e gli altri elementi che fanno parte della remunerazione che un lavoratore frontaliere riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono **imponibili** soltanto nello **Stato in cui tale attività è svolta**": ne deriva che il **frontaliere "svizzero"** nulla dovrà al fisco italiano in relazione al rapporto di lavoro dipendente e tutto il relativo reddito prodotto nel territorio elvetico sarà assoggettato ad imposizione soltanto in Svizzera.

L'articolo successivo detta, inoltre, disposizioni di perequazione al fine di contemperare la circostanza che le remunerazioni sono assoggettate a tassazione esclusivamente in Svizzera, mentre i **servizi essenziali** vengono ordinariamente assicurati dai Comuni italiani di confine ove i lavoratori risiedono.

Sulla base delle disposizioni e degli accordi vigenti, infatti, si considerano frontalieri "svizzeri" le persone

fisiche che siano residenti in un Comune italiano il cui territorio sia compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 chilometri dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si rechino per svolgere l'attività di lavoro dipendente, con la precisazione che non è necessario che l'attività sia prestata in un Cantone "frontista" rispetto al Comune di residenza.

Infine, si rammenta che la risoluzione n. 38/E del 28 marzo 2017 dell'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine al regime fiscale applicabile al reddito di lavoro dipendente prodotto dai soggetti residenti fiscalmente in Italia che svolgano la prestazione lavorativa in Svizzera.

### Smart working

Ci si domanda, dunque, quale sia l'impatto della attivazione di modalità di lavoro agile (cd. smart working) sulla qualifica di "frontaliere" e, in ultima analisi, sulla applicabilità del regime fiscale speciale a tali soggetti. Il lavoro agile costituisce una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, che si caratterizza per assenza di vincoli temporali e spaziali nonché per un'organizzazione dell'attività concordata tra il dipendente ed il suo datore di lavoro, che preveda la suddivisione in fasi o cicli e la fissazione di determinati obiettivi.

Sulla base della normativa italiana, ai lavoratori agili deve essere garantita **parità di trattamento economico** - oltre che normativo - rispetto ai dipendenti che svolgono la propria prestazione secondo le modalità ordinarie del rapporto di lavoro subordinato.

Lo smart working è una misura introdotta con il preciso scopo di sostenere il lavoratore a conciliare vita e lavoro ma, al contempo, è volta anche a favorire la crescita della produttività del singolo. Conferma si trova nella definizione del lavoro agile: la legge n. 81/2017, invero, è incentrata sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo individuale e, non meno importante, sull'utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto evitando gli spostamenti casa-lavoro al dipendente.

Per definizione, dunque, le modalità di lavoro agile si prestano ad essere adottate ed incentivate al fine di limitare gli spostamenti delle persone e le occasioni di aggregazione all'interno dei posti di lavoro in relazione alla attuale necessità di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19: a tal proposito devono essere viste con favore le disposizioni straordinarie e urgenti, da ultimo previste con il decreto legge n. 18/2020 - Cura Italia, che di fatto semplificano le **procedure** per attivare lo smart working, rendendolo altresì "modalità ordinaria di svolgimento della prestazione

lavorativa" in specifici settori.

È evidente, pertanto, che l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità smart fa venire meno concretamente, per il lavoratore interessato, la condizione dell'attraversamento della frontiera e la localizzazione fisica del suo lavoro nel territorio svizzero.

La Direzione Regionale della Lombardia, con parere Prot. n. 904-45720/2008 emesso dall'Ufficio Fiscalità generale in risposta ad istanza di interpello concernente l'interpretazione dell'art. 15 della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni ha precisato che "relativamente ai rapporti con la Svizzera di regolazione tributaria dei redditi in questione, la nozione di frontaliere riguarda solo i lavoratori che **quotidianamente si recano dalla propria residenza**, sita in un Comune prossimo al confine, nell'ambito della fascia di 20 Km dallo stesso, in uno dei suddetti Cantoni confinanti con l'Italia".

Pertanto, anche il lavoratore italiano qualificabile come frontaliere "svizzero", per beneficiare dell'esclusione dei propri redditi da tassazione in Italia, deve rispettare il requisito previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del Regolamento CEE n. 1408/71, ovvero il ritorno serale, o almeno settimanale, al proprio domicilio italiano.

Da quanto sopra ne discenderebbe che in mancanza dello spostamento fisico del dipendente da un Paese all'altro, per lo svolgimento dell'attività di lavoro subordinato, anche in conseguenza della attivazione di modalità di lavoro agile, determini il venir meno dei requisiti per accedere al regime dei frontalieri (per il periodo corrispondente alla mancanza del collegamento territoriale con lo Stato estero).

Questa conclusione, d'altra parte, parrebbe imposta dalla stessa definizione dei cd. frontalieri "svizzeri", in considerazione dell'accento posto sullo spostamento fisico del lavoratore dall'Italia al territorio svizzero: si ribadisce, infatti, che l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 38/E del 2017, ha recentemente dato enfasi al fatto che il "frontaliere" svizzero si rechi nei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese per svolgere l'attività di lavoro dipendente.

### Considerazioni conclusive

In definitiva, dunque, lo smart working potrebbe comportare la perdita di un requisito per l'accesso ai regimi speciali per la categoria dei lavoratori dipendenti frontalieri: a maggior ragione ciò dovrebbe valere per il caso dei frontalieri svizzeri, in considerazione della specialità della disciplina che li riguarda rispetto al regime ordinariamente applicabile ai residenti di uno Stato che svolgono attività di lavoro dipendente in un Paese estero.

Diversamente, si potrebbe affermare che anche in caso



di smart working e, quindi, di momentanea interruzione dei passaggi in frontiera, **non venga meno il rapporto di lavoro** con il datore di lavoro straniero e di conseguenza non possa dirsi interrotto il criterio di collegamento tra la fonte reddituale ed il Paese estero. A ben vedere, invero, il lavoro agile costituisce una mera modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro subordinato che non incide sulla localizzazione territoriale della fonte di reddito.

A simile conclusione si dovrebbe giungere altresì facendo applicazione dei criteri elaborati in relazione al **principio di territorialità** ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto: il collegamento tra la fonte del reddito ed il territorio nazionale (nel caso dei frontalieri, il collegamento deve intendersi riferito al territorio svizzero) non può, infatti, venir meno per il sol fatto che il lavoratore sia ammesso

allo svolgimento delle sue mansioni in smart working. L'assenza di qualsivoglia effetto dell'attivazione di modalità di lavoro agile ai fini della qualifica di frontaliere "svizzero" parrebbe, infine, ricavabile dalla stessa Convenzione Italia - Svizzera per evitare le doppie imposizioni del 1976, ove all'articolo 4, nell'ambito delle definizioni generali, la potestà impositiva di uno Stato sulle persone non residenti è espressamente riferita "al reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato".

In considerazione dell'impatto che l'attuale situazione emergenziale sta avendo anche sul mondo del lavoro e delle conseguenti dimensioni che il lavoro agile potrebbe assumere coinvolgendo gran parte dei lavoratori, anche frontalieri, si rende quanto mai opportuno un **intervento ufficiale di chiarimento** da parte del MEF e dell'Agenzia delle Entrate.

## Lavoro e Previdenza

Sospensione dei versamenti

## Ritenute fiscali negli appalti: cosa rischia il committente con il decreto Cura Italia

di Alfredo Casotti - Consulente del lavoro in Viareggio, di Maria Rosa Gheido - Consulente del lavoro in Alessandria

Il decreto Cura Italia sospende per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. La sospensione impatta inevitabilmente sull'obbligo di verifica della regolarità fiscale da parte del committente. Perché?

L'articolo 62 del decreto-legge 18/2020 recante misure urgenti per contrastare l'emergenza **Coronavirus - Covid-19** sospende gli **adempimenti tributari** che scadono nel periodo compreso fra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 posti a carico dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Sono esclusi dalla suddetta sospensione i versamenti - che sono oggetto di altre disposizioni del decreto - e l'effettuazione delle **ritenute alla fonte** e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

E' però confermato il disposto dell'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, pertanto, rimane fermo il termine del 31 marzo 2020 per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate e per la consegna al sostituto della **certificazione unica** (CU).

E' altresì confermato il termine per la disponibilità della **dichiarazione dei redditi precompilata** e il nuovo calendario dell'assistenza fiscale che ne deriva.

**Leggi anche CU 2020: i controlli da fare prima (e dopo) la trasmissione telematica**

Gli adempimenti sospesi debbono essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

### Versamenti per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione

Quanto ai versamenti, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da **autoliquidazione** che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

a) relativi alle **ritenute alla fonte** di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative

all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta (non rientrano nella proroga i versamenti delle ritenute sui compensi di lavoro autonomo e degli agenti);

b) relativi all'**imposta sul valore aggiunto**;

c) relativi ai **contributi previdenziali e assistenziali**, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il predetto volume dei ricavi o dei compensi non rileva per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. zona rossa individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del DPCM 24 febbraio 2020. Nemmeno il volume dei ricavi rileva per la sospensione dall'obbligo di versamento disposta per una serie di settori particolarmente colpiti dalle misure emergenziali, quali il turismo, i trasporti, ecc.

### Ritenute negli appalti

Le misure di cui sopra impattano con l'obbligo di verifica della **regolarità fiscale** degli assuntori di contratti di appalto, subappalto, prestazioni d'opera dall'importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, di cui al decreto-legge n. 124/2019.

#### **Consulta il dossier Ritenute fiscali negli appalti**

La norma richiamata obbliga il committente a verificare il regolare versamento delle ritenute relative ai lavoratori impiegati presso la sua azienda acquisendo i **modelli F24 pagati** e gli elenchi dei lavoratori a cui si riferiscono.

Appare qui evidente che la sospensione dei termini di versamento non inficia la regolarità della condotta fiscale dell'appaltatore ma obbliga il **committente a cautelarsi** per la mancanza delle quietanze secondo il calendario rituale.

Dalla verifica sono esclusi i contratti stipulati con soggetti in possesso di particolari requisiti, fra cui la regolarità dichiarativa e il livello dei versamenti fiscali nel triennio precedente, dati questi che debbono essere certificati dall'Agenzia delle Entrate con il DURF.

Con l'attività ridotta degli Uffici e le difficoltà di accesso il rilascio della certificazione potrebbe subire ritardi, compromettendo l'assegnazione dei lavori in contratto. L'Agenzia delle Entrate ha escluso che questi obblighi possano essere ricondotti nell'ambito

tributario, definendo **sanzione amministrativa** la sanzione comminata al committente che non ottempera agli obblighi di verifica. Riesce peraltro difficile ricondurre questa tipologia di adempimenti agli atti amministrativi, suscettibili anch'essi di proroga.

Sarebbe pertanto opportuno che in sede di conversione in legge del decreto legge n. 18 in esame fosse inserita una disposizione specifica di **sospensione** dei predetti **obblighi di verifica**.

## Lavoro e Previdenza

In arrivo la circolare INPS

## Bonus partite IVA: escluso il click day

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

Nessun click day per il bonus da 600 euro che il decreto Cura Italia riserva a lavoratori autonomi, partite IVA, stagionali e lavoratori autonomi dello spettacolo. Il Presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, lo ha dichiarato al termine di una giornata convulsa e densa di polemiche sollevate dagli Ordini professionali, da sindacati e associazioni. Si attende, nelle prossime ore, l'emanazione della circolare INPS che definirà le modalità di invio delle domande per il bonus di marzo. Mentre è atteso un prossimo decreto (ad aprile) per i professionisti iscritti agli Albi.

Click day sì, click day no. Sembra oramai tramontata l'ipotesi, accompagnata da feroci polemiche, di un **click day INPS** per l'invio delle domande per il **bonus da 600 euro**, che il decreto Cura Italia riserva a **lavoratori autonomi**, partite IVA, stagionali agricoli e lavoratori dello spettacolo.

## La posizione del Governo e il plauso delle professioni

Il click day è stato smentito dal Governo che, con la Ministra del Lavoro e delle politiche sociali, **Nunzia Catalfo**, ha spiegato che "le risorse stanziare dal Governo sono sufficienti a coprire l'intera platea dei beneficiari. Forniremo a breve la data a partire dalla quale tutti i cittadini che ne hanno diritto potranno iniziare a fare richiesta per ricevere gli indennizzi previsti dal decreto Cura Italia. "Insieme all'INPS" - ha concluso la Ministra - "stiamo lavorando per mettere a sistema, nel più breve tempo possibile, tutte le procedure necessarie per velocizzare l'**iter di presentazione delle domande** ed erogare gli aiuti previsti dal provvedimento, compresi gli ammortizzatori sociali". Anche il vice ministro dell'Economia **Antonio Misiani**, sulla scorta di quanto annunciato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha rassicurato su un **possibile rifinanziamento della misura** con un prossimo decreto legge (di aprile) per il quale il Governo potrebbe contare anche sulle risorse stanziare dall'Europa.

Per il CNDCEC conforta la smentita fornita dal sottosegretario all'Economia Pierpaolo Baretta sull'ipotesi di "Click day". Il CNDCEC ha evidenziato, con comunicato stampa del 19 marzo 2020, come questa metodologia porterebbe inevitabilmente ad una iniqua distribuzione dell'indennità poiché non è determinato nessun criterio oggettivo e soggettivo se non quello del primo arrivato.

Inoltre con un comunicato stampa congiunto, Commercialisti e Consulenti del Lavoro hanno chiesto al Governo di non trascurare, nella fase di conversione

del decreto Cura Italia, le necessità? del comparto delle professioni economico-giuridiche e quindi di estendere le tutele previste per imprese e dipendenti anche alle attività? degli studi professionali.

## Cosa dicono i sindacati

Un secco no all'ipotesi click day è arrivato anche dai sindacati. "Inaccettabile" per **Cgil Cisl e Uil** "l'ipotesi, circolata in queste ore, di utilizzare il criterio del click-day per vagliare le domande delle tante indennità, previste dal Decreto, in favore di lavoratori stagionali del turismo, di quelli agricoli e del settore dello spettacolo, nonché per il lavoratori autonomi e per i collaboratori". E' quanto hanno sottolineato, in una nota congiunta, Tania Scacchetti Cgil, Luigi Sbarra Cisl e Ivana Veronese Uil.

"In un momento come questo - proseguono - non possiamo permetterci di **mettere in competizione tra loro categorie di lavoratori e lavoratrici** tra le più fragili, per le quali si è deciso di intervenire con un aiuto economico di soli 600 euro. Se è comprensibile che, per motivi di copertura finanziaria, sia stato necessario individuare un tetto di spesa per queste indennità, è altrettanto necessario che si dica con chiarezza che nessuno sarà lasciato indietro e che tutte le domande di indennità eccedenti il tetto di spesa previsto saranno comunque erogate, anche se successivamente. E' importante in questa fase prevedere una data di invio delle domande e una data entro cui ricevere le stesse, per poi fare un monitoraggio che tenga conto di alcuni requisiti e se le risorse stanziare non saranno sufficienti dovranno essere reintegrate garantendo a tutti coloro che ne hanno diritto l'aiuto necessario".

## L'opinione delle Associazioni

La levata di scudi è giunta anche da Confesercenti e Confcommercio.

"Click day impensabile. INPS riveda procedura" ha tuonato **Confesercenti**. "Ad una crisi straordinaria si risponde con misure straordinarie e mirate. Utilizzare la procedura del click day, in questa fase emergenziale,

per consentire ai lavoratori autonomi e ai professionisti di richiedere l'indennità di 600 euro prevista dal Decreto "Cura Italia" è **assolutamente impensabile**". "In un momento critico come questo, lo strumento non metterebbe tutti i potenziali richiedenti sul territorio nazionale nelle stesse condizioni per potervi accedere, poiché è evidentemente legato alla connettività che nel Paese, purtroppo, non è omogenea. L'INPS riveda, perciò, la modalità di richiesta di indennizzo, non ci sembra opportuno aggiungere difficoltà a interi settori dell'economia produttiva già così fortemente danneggiati, significherebbe vanificare gli sforzi finora messi in campo dal Governo per gestire l'emergenza sanitaria ed economica"

Sulla stessa linea **Confindustria**, che chiede al Governo di ripensare all'ipotesi, avanzata dal Presidente Tridico, di utilizzare lo strumento del click day per consentire ai lavoratori autonomi e ai professionisti di richiedere l'indennità di 600 euro prevista dal Decreto "Cura Italia". "Pur avendo presente l'entità delle risorse stanziare, infatti, in questa fase di emergenza il click day rischierebbe di vanificare in buona parte la stessa volontà del legislatore. Inoltre non metterebbe tutti i potenziali richiedenti **sullo stesso piano** ed alle stesse condizioni di partenza, essendo il sistema evidentemente legato alla connettività che caratterizza ogni singolo territorio e che nel Paese è ancora tutt'altro che uniforme. Va infine sottolineato che l'utilizzo del sistema del click day - in ogni caso - per le necessità organizzative e di strumentazione di cui necessita, rischia di essere del tutto incoerente nell'attuale fase emergenziale nella quale l'attività di professionisti ed autonomi è di fatto sospesa o fortemente limitata, così come quella di associazioni di rappresentanza ed intermediari in grado di prestare assistenza a tali soggetti".

### La risposta dell'INPS

A chiudere definitivamente il cerchio, sono arrivate le dichiarazioni del Presidente dell'INPS, **Pasquale Tridico**, che, tornando sulle sue iniziali anticipazioni, ha **escluso il click day** affermando che le domande potranno essere fatte da tutte e non dovranno essere inviate in un solo giorno.

### Indennità del Cura Italia

Ma quali sono le indennità al centro delle polemiche? Il decreto Cura Italia (decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) ha previsto per autonomi e partite IVA e stagionali e altri lavoratori una indennità di 600 euro.

**Partite IVA:** è riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro in favore dei professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio

2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. L'indennità è erogata dall'INPS, che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito (articolo 27).

**Artigiani e commercianti:** la norma riconosce un'indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (articolo 28).

**Stagionali settore turismo e degli stabilimenti termali:** è riconosciuta un'indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che, alla data del 23 febbraio 2020, hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro. Sono stabilite le modalità di concessione del beneficio da parte dell'INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa (articolo 29).

**Stagionali del settore agricolo:** è prevista, in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore agricolo che, alla data del 23 febbraio 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, un'indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro. Sono stabilite le modalità di concessione del beneficio da parte dell'INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa (articolo 30).

**Lavoratori autonomi dello spettacolo:** la norma stabilisce, in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, il riconoscimento di un'indennità, per il mese di marzo, pari a 600 euro, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020.

Le indennità sono **esentasse** e non sono cumulabili tra loro.

### Esclusi i professionisti ordinistici

Da ultimo è importante chiarire che dai bonus sono (al momento) esclusi **professionisti** e lavoratori autonomi iscritti ad altre Casse di previdenza.

Si ricorda però che l'art. 44 del decreto Cura Italia istituisce un Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.



I criteri di priorità e le **modalità di attribuzione** dell'indennità da destinare, in via eccezionale, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria verranno

definiti con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

**Lavoro e Previdenza**

Ministero del lavoro

## Lavori usuranti: rinviato al 31 maggio il termine per la comunicazione telematica

E' prorogato al 31 maggio il termine entro cui i datori di lavoro devono effettuare la compilazione e trasmissione online del modello LAV\_US al Ministero del Lavoro, per consentire la rilevazione delle attività lavorative usuranti svolte nell'anno 2019. Lo ha previsto, in considerazione dell'emergenza da Coronavirus, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 1160 del 2020. La trasmissione del modello risponde a precise finalità di monitoraggio ed è finalizzata a consentire l'accesso alla pensione anticipata. L'omissione è punita con pesanti sanzioni amministrative in capo al datore di lavoro.

A seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che la scadenza per la compilazione del modello LAV\_US, con riferimento alle attività lavorative svolte nell'anno 2019, è prorogata al 30 maggio 2020.

**Soggetti obbligati**

Obbligati all'invio della comunicazione sono i datori di lavoro che impiegano dipendenti nelle **mansioni particolarmente faticose** previste dal Decreto del Ministero del Lavoro del 19 maggio 1999.

Nel modello è necessario inserire i dati aziendali, la matricola aziendale INPS o quella dell'Ente previdenziale cui l'impresa risulta iscritta, il codice cliente attribuito dall'INAIL, il numero di iscrizione alla Camera di Commercio o all'Albo delle imprese artigiane, il codice del settore di attività.

Per ciascuna unità produttiva è necessario indicare i dettagli anagrafici dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti e la lavorazione in oggetto.

La compilazione della comunicazione lavori usuranti con il **modello LAV\_US** varia a seconda della tipologia di dati da trasmettere.

- Inizio lavoro a catena;
- Lavoro usurante D.M. 1999;
- Lavoro usurante notturno;
- Lavoro usurante a catena;
- Lavoro usurante autisti.

**Modalità di invio**

La compilazione e l'invio del modello LAV\_US vengono effettuati attraverso il sito Cliclavoro.

La ricevuta stampabile di avvenuta compilazione sarà inviata via mail all'indirizzo indicato nel campo

“Referente” del modulo.

In caso di mancato invio della comunicazione **lavori usuranti notturni** entro la scadenza del 31 maggio 2020 è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 1.500 euro.

Negli altri casi, essendo la comunicazione finalizzata esclusivamente ad attività di monitoraggio, non sono previste sanzioni.

*A cura della Redazione*

**Riferimenti normativi**

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 19/03/2020, n. 1160

**Lavoro e Previdenza**

Comunicato stampa

## Consulenti del Lavoro e Commercialisti: tutele Cura Italia da estendere ai professionisti

Consulenti del Lavoro e Commercialisti, tramite un comunicato stampa congiunto, auspicano che, nella fase di conversione del decreto Cura Italia, il Parlamento si impegni a provvedere alla estensione ai professionisti delle tutele introdotte in favore delle imprese per fronteggiare la crisi indotta dalla pandemia da Coronavirus nel nostro paese. Si chiede anche la proroga della sospensione dei versamenti già introdotta per il mese di marzo.

Con un comunicato stampa congiunto, **Commercialisti e Consulenti del Lavoro** chiedono al Governo di non trascurare, nella fase di conversione del decreto **Cura Italia**, le necessità del comparto delle professioni economico-giuridiche e quindi di estendere le tutele previste per imprese e dipendenti anche alle attività degli studi professionali.

I professionisti, infatti, in queste settimane sono in prima linea per gestire la fase estremamente difficile che le imprese italiane e i loro dipendenti e collaboratori stanno attraversando per fronteggiare la pandemia da **Coronavirus**. “Consulenti del Lavoro e Commercialisti”, dichiarano i presidenti dei rispettivi Consigli nazionali, **Marina Calderone e Massimo Miani**, “sono chiamati a fare la loro parte, in una situazione di emergenza sanitaria per il Paese, facendo enormi sacrifici per mantenere l'operatività dei loro studi per nel rispetto delle ordinanze vigenti per garantire alle imprese assistite l'attivazione - ove necessario

- degli strumenti di sostegno al reddito o l'assistenza necessaria nella gestione contabile- finanziaria delle attività produttive.

"I professionisti", continuano Miani e Calderone, "non sono esenti da questo momento di difficoltà?". Anzi, sono chiamati a mantenere tutto il personale in forza e a fare importanti investimenti in tecnologia per erogare al meglio la propria consulenza.

### Estensione delle tutele

Allo stesso modo appare doveroso il riconoscimento anche ai professionisti il credito d'imposta sui canoni degli studi in locazione nonché di estendere anche ai professionisti iscritti nelle Casse di previdenza di categoria la non imponibilità delle indennità di sostegno al reddito eventualmente loro erogate.

Consulenti del Lavoro e Commercialisti sono in questi giorni chiamati ad uno sforzo ulteriore sia per dare attuazione alle disposizioni contenute nei diversi provvedimenti emanati in emergenza dal Governo che per seguire le aziende assistite negli ordinari adempimenti. Si ritiene inoltre opportuno lo sblocco della compensazione dei crediti per imposte dirette anche prima della presentazione della dichiarazione, rimuovendo il vincolo introdotto con il collegato all'ultima legge di bilancio che, nella situazione d'emergenza in atto, risulta ora del tutto anacronistico.

### Tutele da prorogare

E' necessario prorogare, già in sede di conversione del decreto, la sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di marzo per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro e di estendere anche temporalmente la disapplicazione delle ritenute sugli incassi dei professionisti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro.

*A cura della Redazione*

## Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

## Incarichi a sanitari in pensione con quota 100: criteri di cumulabilità

Nella circolare n. 41 del 2020, l'INPS fornisce indicazioni in ordine all'ambito di applicazione del dettato normativo del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, che ha disposto per il personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza, nei confronti del quale sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo per fare fronte all'emergenza COVID-19, la non applicazione delle disposizioni in materia

di incumulabilità tra la pensione c.d. quota 100 e il relativo reddito da lavoro autonomo.

L'INPS, con la circolare n. 41 del 19 marzo 2020, recepisce le disposizioni introdotte dal decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, in materia di contrasto all'emergenza da **Coronavirus**, per l'assunzione di **medici specializzandi** e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario.

Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono conferire incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza a **personale medico e a personale infermieristico**, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo. Tali incarichi possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale. L'INPS fornisce indicazioni sulla corretta gestione dell'iter istruttorio nei confronti del personale medico ed infermieristico.

### Ambito di applicazione

La **pensione quota 100** non è cumulabile, dal primo giorno della decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla **pensione di vecchiaia**, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da **lavoro autonomo occasionale**, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il personale medico e di quello infermieristico, già titolare di trattamento pensionistico c.d. quota 100, al quale sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo previsti dall'articolo 1 del medesimo decreto-legge per fare fronte all'emergenza COVID-19, non si applicano le disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione e il relativo reddito da lavoro autonomo.

Il reddito da lavoro autonomo per il quale non opera il divieto di cumulo deve riferirsi esclusivamente all'attività lavorativa, la cui durata non deve essere superiore ai sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza.

### Comunicazione all'INPS

Al fine di erogare senza soluzione di continuità il trattamento pensionistico c.d. quota 100 in presenza di redditi da lavoro autonomo connessi agli incarichi conferiti, gli interessati sono tenuti a comunicare alle Strutture Inps, competenti territorialmente, attraverso gli indirizzi di posta elettronica istituzionale o di posta elettronica certificata delle medesime, di avere ripreso

l'attività lavorativa in forma autonoma per emergenza COVID-19, indicando la durata del relativo incarico.

Al termine dello stato di **emergenza sanitaria**, gli interessati dovranno integrare tale comunicazione trasmettendo il Modulo "AP139", compilando, in particolare, la sezione 4, dedicata alle fattispecie reddituali cumulabili in virtù di espressa deroga normativa, con l'indicazione "Emergenza COVID-19" nel campo relativo all'attività lavorativa, unitamente alla documentazione attestante il conferimento dell'incarico ai sensi della richiamata normativa.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

INPS, circolare 19/03/2020, n. 41

## Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

### Contributo di licenziamento: tutti i casi di applicazione ed esonero

Con la circolare n. 40 del 2020, l'INPS fornisce un quadro riepilogativo delle tipologie di cessazione del rapporto di lavoro per cui si configura l'obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento. Sono inoltre trattate le fattispecie di sussistenza del suddetto obbligo contributivo nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro cui consegua una prestazione pensionistica, oltre ad alcuni casi particolari di meno frequente applicazione.

L'INPS, nella circolare n. 40 del 19 marzo 2020, riepiloga le disposizioni di prassi e le istruzioni operative già impartite nel corso degli anni per l'applicazione dell'obbligo di versamento del **contributo di licenziamento** e fornisce ulteriori precisazioni.

#### Tipologie di cessazione per le quali il contributo è dovuto

Il contributo è dovuto nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto all'indennità NASpI, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa.

La contribuzione è dovuta nei casi di **cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato** a seguito di licenziamento:

- per giustificato motivo oggettivo; tale tipologia di licenziamento deve essere valorizzata all'interno del flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione "1A";
- per giusta causa; a seguito di **licenziamento**

**disciplinare**; per giustificato motivo soggettivo; tali licenziamenti andranno valorizzati all'interno del flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione "1D";

per le fattispecie di cui agli articoli 2 e seguenti del D.lgs 4 marzo 2015, n. 23.

- in caso di dimissioni per giusta causa o di dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità; tali tipologie devono essere valorizzate all'interno del flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione "1S".

Il datore di lavoro è parimenti soggetto al contributo:

- nel caso di interruzione del rapporto di lavoro per rifiuto del lavoratore del trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;

- qualora l'interruzione del rapporto di lavoro intervenga a seguito di recesso del **datore di lavoro** ai sensi degli articoli 2118 c.c. e 2119 c.c. (codice cessazione di nuova istituzione "1T"), compresi i casi di recesso del datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova o al termine del periodo di formazione dell'apprendista;

- in caso di **risoluzioni consensuali** intervenute con tale procedura dovranno essere esposte all'interno del flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione "1H".

- per contratto di espansione, introdotto via sperimentale per gli anni 2019 e 2020

#### Misura del contributo

Il contributo è pari al 41 per cento del massimale mensile di NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni ed è dovuto in misura identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, che esso sia part-time o full-time. Il contributo è interamente a carico del datore di lavoro e deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l'interruzione del rapporto di lavoro. Nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di **accordo sindacale**, il contributo di cui trattasi è moltiplicato per tre volte.

Per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, l'aliquota percentuale di calcolo del contributo in argomento è pari all'82% del massimale mensile (le cessazioni dei lavoratori avvenute in applicazione di tale disciplina dovranno essere esposte all'interno del flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione "1Q").

#### Tipologie di cessazione per le quali il contributo

non è dovuto

Il ticket di licenziamento non è dovuto nel caso di dimissioni volontarie del lavoratore (tale tipologia di cessazione sarà valorizzata all'interno del flusso Uniemens con il codice Tipo cessazione "1B") e per le cessazioni di rapporto di lavoro intervenute in applicazione dell'articolo 4 della legge n. 92/2012 (codice Tipo cessazione "1L").

L'obbligo contributivo è parimenti escluso nei casi di **cessazione del rapporto di lavoro** per esodo dei lavoratori anziani concordata a seguito di accordi sindacali nell'ambito di procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 (licenziamento collettivo), ovvero per cessazioni nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.

Analoga esclusione dell'obbligo contributivo deve intendersi valida anche per le interruzioni dei rapporti di lavoro afferenti a processi di incentivazione all'esodo che diano luogo alle prestazioni disciplinate dall'articolo 26, comma 9, lett. b), del D.lgs n. 148/2015.

Inoltre, il contributo in argomento non si applica, alle interruzioni dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore stipulati a decorrere dal 24 settembre 2015 (codice Tipo lavoratore "PA").

L'interruzione del **rapporto di lavoro a tempo indeterminato** del dipendente già pensionato non comporta l'obbligo contributivo in argomento.

Le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, che abbiano usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale, negli anni 2019 e 2020, possono chiedere, in sede di presentazione dell'istanza di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) di essere esonerate dal pagamento del contributo.

*A cura della Redazione*

**Riferimenti normativi**

INPS, circolare 19/03/2020, n. 40

## Lavoro e Previdenza

Istruzione operativa INAIL

# Coronavirus: validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuali

Il decreto legge Cura Italia ha dettato disposizioni

straordinarie per la gestione dell'emergenza COVID-19 ed attribuisce all'INAIL la funzione di validazione straordinaria ed in deroga dei dispositivi di protezione individuale (dpi). Fermi restando i poteri del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 122 del richiamato decreto-legge, si tratta per l'INAIL, che collabora alle misure di mitigazione del rischio COVID-19 in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile, di una competenza nuova attribuita in via straordinaria, per il tempo strettamente necessario, fino al termine dello stato di emergenza, in deroga alle procedure ordinarie.

L'INAIL, con l'istruzione operativa del 19 marzo 2020, recepisce le disposizioni del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, con cui si prevede la validazione straordinaria ed in deroga dei dispositivi di protezione individuale.

Si tratta di disposizioni straordinarie per la gestione **dell'emergenza Covid-19**, in funzione delle quali il Governo ha attribuito all'INAIL la funzione di validazione straordinaria ed in deroga dei **dispositivi di protezione individuale** (dpi).

Fermo restando i poteri del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 122, l'INAIL collabora alle misure di mitigazione del rischio Covid-19 in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile, di una competenza nuova attribuita in via straordinaria, per il tempo strettamente necessario, fino al termine dello stato di emergenza, in deroga alle procedure ordinarie.

## Ambito di applicazione della deroga

La deroga riguarda la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualità dei prodotti che si andranno a produrre, importare e commercializzare, che dovranno assicurare la rispondenza alle norme vigenti e potranno così concorrere, unitamente all'adozione delle altre misure generali, al contenimento e alla gestione **dell'emergenza epidemiologica** in corso. Terminato il periodo di emergenza, sarà ripreso il percorso ordinario e i dpi, validati in attuazione della disposizione richiamata, dovranno, per continuare a essere prodotti, importati o commercializzati, ottenere la marcatura CE seguendo la procedura standard.

## Procedura di validazione

Interessati dalla disposizione sono unicamente i dispositivi di protezione funzionali a mitigare i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, indicati nella tabella allegata all'istruzione operativa.

La richiesta deve:

- essere presentata utilizzando il facsimile di autocertificazione allegato, avendo cura di inserire tutti gli allegati richiesti.
- essere inviata esclusivamente alla casella di posta



elettronica certificata: [dpiart15@postacert.inail.it](mailto:dpiart15@postacert.inail.it). Tale pec è dedicata e valida per tutto il territorio nazionale; non saranno istruite richieste fatte pervenire ad altre caselle di posta elettronica o con altre modalità. Eventuali richieste o materiali già inviati con altri canali non saranno oggetto di valutazione e dovranno essere inoltrati alla casella di posta elettronica dedicata utilizzando il facsimile di autocertificazione.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

INAIL, istruzione operativa 19/03/2020

## Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

# Pensioni INPS all'estero: procedure di verifica Citiybank rinviate ad agosto per Coronavirus

Arriva dall'INPS il messaggio n. 1240 del 2020, con cui l'Istituto dispone il rinvio della seconda fase della procedura di verifica generalizzata dell'esistenza in vita rivolta ai pensionati all'estero per il tramite di Citybank. A seguito delle restrizioni imposte dal contrasto alla pandemia da Coronavirus, posto che non è stata ancora avviata la spedizione delle lettere a coloro che nei data base della banca risultano residenti in Sud America, Centro America, Nord America, Asia, Estremo Oriente, Paesi Scandinavi, Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi, è stato concordato con Citibank di rinviare al prossimo mese di agosto le attività connesse all'avvio della seconda fase della verifica.

L'INPS, nel messaggio n. 1249 del 19 marzo 2020, fornisce indicazioni sullo svolgimento, da parte di Citibank, della prima fase della campagna di accertamento **dell'esistenza in vita**, riferita agli anni 2019 e 2020, per i pensionati residenti in Africa, Oceania ed Europa.

Il 13 febbraio 2020 è giunta a conclusione la prima fase del processo di verifica generalizzata dell'esistenza in vita, per cui **Citibank** ha avviato le attività preliminari connesse all'invio delle lettere di richiesta di attestazione dell'esistenza in vita relative alla seconda fase dell'accertamento, che avrebbe riguardato i pensionati residenti in Sud America, Centro America, Nord America, Asia, Estremo Oriente, Paesi Scandinavi, Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi.

## Sospensione della seconda fase dell'accerta-

## mento

Al fine di garantire la regolarità dei pagamenti, Citibank richiede ai pensionati residenti all'estero di fornire un'attestazione di esistenza in vita recante, oltre alla firma del pensionato, anche quella di un operatore di Patronato o di un funzionario di un ufficio consolare o di un'Autorità locale abilitata.

Tuttavia, alcuni istituti di Patronato hanno segnalato che, a causa del diffondersi del **contagio da Covid-19**, in un numero crescente di Stati sono o saranno imposte notevoli limitazioni agli spostamenti dei cittadini, specialmente se di età avanzata, salvo i casi strettamente necessari. Conseguentemente, gli operatori degli uffici di **Patronato all'estero** hanno, ed avranno ancor più? in futuro, grandi difficoltà a ricevere i pensionati e ad attestare a Citibank il completamento della prova della verifica dell'esistenza in vita dei pensionati INPS.

Citibank considera quali "testimoni accettabili" anche i funzionari degli uffici consolari all'estero che, per effetto delle disposizioni governative conseguenti all'emergenza sanitaria, potrebbero non essere in grado di avallare la sottoscrizione dell'attestazione di esistenza in vita, causa restrizioni delle modalità di accesso agli uffici consolari.

## Sospensione seconda fase di verifica

Anche in considerazione del fatto che non è stata ancora avviata la spedizione delle lettere a coloro che nei data base della banca risultano residenti in Sud America, Centro America, Nord America, Asia, Estremo Oriente, Paesi Scandinavi, Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi, è stato concordato con Citibank di procedere alla sospensione delle attività connesse all'avvio della seconda fase della verifica.

## Rinvio del processo di verifica

La seconda fase del processo di verifica avrà inizio con l'invio delle richieste di attestazione dell'esistenza in vita ai pensionati nel corso del mese di agosto 2020; tali attestazioni dovranno pervenire a Citibank entro il mese di dicembre 2020. Nel caso in cui l'attestazione non sia prodotta entro il termine sopraindicato, il pagamento della rata di gennaio 2021, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro la seconda metà del mese di gennaio 2021, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di febbraio 2021.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

INPS, messaggio 19/03/2020, n. 1249

## Lavoro e Previdenza

Emergenza Coronavirus

## Enpack: tutele aggiuntive e sospensione dei versamenti contributivi per i Consulenti del Lavoro

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENPACL, che aveva già deliberato due interventi di tutela riguardanti l'emergenza sanitaria in corso per i professionisti residenti o operanti nella ex zona rossa, ha assunto ulteriori misure per consentire a tutti gli iscritti di fronteggiare la situazione determinatasi dall'ampliamento all'intero territorio nazionale della crisi epidemiologica. Oltre alla sospensione fino a settembre dei versamenti contributivi, sono state introdotte tutele straordinarie sul caso morte e per gli eventuali periodi di quarantena o isolamenti imposti.

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENPACL, ha reso noti, con un comunicato stampa del 19 marzo 2020, i due interventi deliberati a seguito dell'emergenza sanitaria **Coronavirus** che i professionisti italiani si trovano ad affrontare. Il Consiglio di Amministrazione continua a seguire con attenzione gli effetti dell'attuale situazione e si dichiara pronto ad adottare con tempestività ogni ulteriore intervento.

### Professionisti dell'ex "zona rossa"

I **Consulenti del Lavoro** aventi residenza, domicilio o sede operativa in uno dei Comuni della ex 'zona rossa', hanno diritto alla sospensione dei versamenti contributivi fino al 31 dicembre 2020. A tutti gli iscritti con età inferiore a 75 anni, è indirizzata una copertura collettiva in caso di decesso, con decorrenza 1 aprile 2020 e senza oneri per gli interessati.

### Professionisti di tutto il territorio nazionale

L'Ente ha altresì assunto ulteriori misure per consentire a tutti gli iscritti di fronteggiare la situazione determinatasi dall'ampliamento all'intero territorio nazionale della **crisi epidemiologica**.

I Consulenti del Lavoro possono concentrare il versamento della contribuzione 2020 negli ultimi quattro mesi dell'anno, con inizio a settembre invece della canonica scadenza di aprile.

Sono sospese, fino al mese di settembre, anche tutte le rateazioni in corso, per riscatto, ricongiunzione e per contribuzioni pregresse.

Al fine di agevolare i professionisti nell'attuale fase di **crisi di liquidità**, l'ENPACL favorisce inoltre

l'accesso al credito con finanziamenti di importo fino al 20% del volume d'affari dichiarato all'Ente nel 2019, nel limite di 50.000 euro, ad un tasso agevolato.

### Professionisti in quarantena

Ai Consulenti del lavoro per i quali sia disposto dalle Autorità sanitarie un periodo di **quarantena** o isolamento, l'Ente riconosce, con procedura d'urgenza, una provvidenza di:

- 3.000 euro per convalescenza in casa;
- 10.000 euro nel caso di ricovero in strutture ospedaliere.

*A cura della Redazione*

## Lavoro e Previdenza

Nota congiunta

## Occupazione e infortuni: pubblicati i dati relativi al quarto trimestre 2019

Sul Sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata pubblicata la "Nota trimestrale sulle tendenze dell'occupazione", relativa al quarto trimestre 2019, elaborata unitamente a ISTAT, INPS, INAIL e ANPAL. La Nota evidenzia che "la crescita dell'occupazione dipendente riguarda sia gli occupati (+0,2%) sia le posizioni (+0,4%). Nel quarto trimestre 2019, in base alle CO, le attivazioni sono state 2 milioni 546 mila e le cessazioni 2 milioni 447 mila, determinando un saldo positivo di 99 mila posizioni di lavoro dipendente. La crescita riguarda tutti i settori di attività economica e, in termini assoluti, soprattutto i servizi (+73 mila).

E' stata pubblicata il 19 marzo 2020 la "Nota trimestrale sulle tendenze dell'**occupazione**", relativa al quarto trimestre 2019, elaborata congiuntamente da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ISTAT, INPS, INAIL e ANPAL.

Sulla base dei dati raccolti ed analizzati si evidenzia che "l'input di lavoro misurato in termini di Ula (Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno) diminuisce dello 0,2% sotto il profilo congiunturale e cresce dello 0,1% su base annua; l'occupazione risulta invece stabile rispetto al trimestre precedente e in aumento su base annua".

### Trend occupazionale

L'analisi dei dati consente di evidenziare il proseguimento della **crescita tendenziale dell'occupazione** dipendente in termini sia di occupati, nella misura del +1,3%, che di posizioni lavorative riferite ai settori

dell'industria e dei servizi, per le quali si registra un +1,7%. In particolare, nelle sole imprese private, le posizioni lavorative sono aumentate di 161 mila unità tra il 31 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2018.

La crescita dell'occupazione dipendente riguarda sia gli occupati (+0,2%) sia le posizioni (+0,4%). Nel quarto trimestre 2019, in base alle CO, le attivazioni sono state 2 milioni 546 mila e le cessazioni 2 milioni 447 mila, determinando un saldo positivo di 99 mila posizioni di lavoro dipendente. La crescita riguarda tutti i settori di attività economica e, in termini assoluti, soprattutto i servizi (+73 mila)".

L'andamento del quadro occupazionale si è sviluppato in una fase di ulteriore indebolimento della dinamica dell'attività economica che, nell'ultimo trimestre, segna una diminuzione congiunturale dello 0,3% del Pil; il tasso di occupazione destagionalizzato è pari al 59,2%, con una variazione nulla in confronto al trimestre precedente.

#### Contratto di prestazione occasionale

Il **Contratto di prestazione occasionale** e i titoli del Libretto Famiglia sono le due forme contrattuali di lavoro occasionale introdotte in sostituzione del lavoro accessorio. Il Contratto di Prestazione Occasionale ha visto mediamente coinvolti, ogni mese, circa 18.500 lavoratori nel corso del 2019. Nello stesso anno la numerosità dei lavoratori pagati con i titoli del **Libretto Famiglia**, ogni mese, è stata mediamente pari a circa 9 mila unità.

#### Infortuni sul lavoro e malattia professionale

Gli **infortuni sul lavoro**, accaduti e denunciati all'INAIL, nel quarto trimestre del 2019 sono stati 140 mila (di cui 116 mila in occasione di lavoro e 24 mila in itinere), 2.779 denunce in più? (+2,0%) rispetto all'analogo trimestre del 2018. Gli infortuni sul lavoro con esito mortale accaduti e denunciati all'INAIL nel quarto trimestre del 2019 sono stati 213 (143 in occasione di lavoro e 70 in itinere), 7 in più? di quelli del quarto trimestre del 2018. Le **malattie professionali** denunciate all'INAIL e protocollate nel quarto trimestre del 2019 sono state 16.216, in aumento di 641 casi, pari al 4,1% in più? rispetto all'analogo trimestre dell'anno precedente.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ISTAT, INPS, INAIL e ANPAL, Nota trimestrale sulle tendenze dell'occupazione 19/03/2020

## Lavoro e Previdenza

Ministero del Lavoro

### Coronavirus: c'è tempo fino al 23 maggio per istanza rimborso malattia autotrasportatori

A seguito dell'emergenza sanitaria il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il termine per la presentazione delle istanze di rimborso degli oneri sostenuti per erogare l'indennità di malattia ai lavoratori dipendenti per l'anno 2019 è prorogato al 23 maggio. Ciò a seguito delle previsioni introdotte dal D.L. n. 18 del 2020, che prevede tra l'altro la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.

La Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative comunica, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da **COVID-19**, recepisce le disposizioni dettate dal Decreto legge n. 18/2020, in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza. Stante la neutralizzazione operata dal legislatore sui termini di svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data fino al 15 aprile 2020, il termine ultimo per la presentazione della documentazione per beneficiare del rimborso **dell'indennità di malattia** per le aziende del trasporto pubblico locale, anno di competenza 2019, è prorogato al 23 maggio 2020.

*A cura della Redazione*

## Finanziamenti

Dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria

## Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali: pubblicato l'elenco dei soggetti ammessi

Pubblicato il decreto 18 marzo 2020 del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la presidenza del Consiglio dei Ministri che approva l'elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali per l'anno 2019, che è stato comunicato all'Agenzia delle entrate. Il decreto stabilisce altresì: massimali e limiti di fruizione del credito, le modalità di fruizione del credito stesso, controlli e revoche del beneficio.

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato il decreto 18 marzo 2020 del Capo del Dipartimento che approva l'elenco dei soggetti ammessi a fruire del **credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali** su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali per l'anno 2019. Il decreto con l'allegato elenco è stato comunicato all'Agenzia delle entrate.

### Massimali e limiti di fruizione del credito

Il decreto precisa che la somma indicata in corrispondenza di ciascun soggetto ammesso alla fruizione costituisce **l'importo massimo fruibile** a condizione che non vengano superati i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, in relazione ad eventuali altri aiuti, in qualsiasi forma goduti o in godimento da parte del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Per i soggetti che operano nel settore dell'autotrasporto, per quelli che operano nel settore agricolo e per quelli che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura, il massimale individuale è quello stabilito rispettivamente dai regolamenti UE approvati per ciascun settore.

### Fruizione del credito d'imposta

Per la generalità dei soggetti ammessi, il credito d'imposta può essere fruito mediante **compensazione da effettuare con il modello F24** attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle entrate a decorrere **dal quinto giorno lavorativo successivo** alla pubblicazione del presente provvedimento e del relativo elenco

allegato

sul sito Internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri: [www.informazioneeditoria.gov.it](http://www.informazioneeditoria.gov.it) e sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate: [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Per i soggetti ammessi alla fruizione di **un credito superiore ad Euro 150.000,00** il credito d'imposta può essere fruito sempre mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, **a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione** che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva.

### Controlli e revoche del beneficio

Il credito d'imposta **può essere revocato in ogni momento**, nei seguenti casi:

- quando venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti;
- quando la documentazione presentata contenga elementi non veritieri;
- quando risultino false le dichiarazioni rese, anche in esito all'attività di controllo ordinariamente effettuata dalla Guardia di Finanza.

La Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia delle entrate effettueranno, nell'ambito delle rispettive competenze, i controlli previsti dalla legge in ordine al rispetto, da parte dei soggetti beneficiari, delle condizioni per la corretta fruizione del credito.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, decreto 18/03/2020



## Impresa

Proroghe e sospensioni

## Liquidità delle imprese: le misure e le opportunità del decreto Cura Italia

di Massimo Leone - Amministratore delegato Promem Spa

Proroga fino al 30 settembre 2020 per i prestiti non rateali in scadenza, sospensione per mutui e altri finanziamenti, garanzia automatica del Fondo PMI e nuovi finanziamenti a tasso agevolato con garanzie fino al 90%. Sono queste alcune delle misure più interessanti ed efficaci a sostegno della liquidità delle imprese previste da decreto Cura Italia. Da una prima lettura della norma pare, tuttavia, che non possano beneficiare delle agevolazioni non solo i crediti deteriorati che sono esplicitamente esclusi, ma anche le rate di mutui, leasing e prestiti già scaduti alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Analizzando nel dettaglio il **decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020)**, si scopre che il supporto all'equilibrio tra entrate ed uscite che le imprese, anche in situazione di emergenza **Coronavirus** sono costrette a mantenere, ben difficilmente potrà rinvenire da interventi sul posticipo di imposte, contributi e simili in quanto i ritardi consentiti senza l'applicazione delle sanzioni vanno per la maggior parte delle situazioni da un minimo di quattro giorni ad un massimo di un paio di mesi.

A sostegno della liquidità delle imprese invece ben più interessanti e soprattutto efficaci appaiono le misure stabilite dall'art. 56 del D.L. n. 18/2020 che per

certi aspetti hanno **sostituito** decisamente la **moratoria bancaria** concordata nei giorni scorsi.

### Sostegno della liquidità delle imprese

Premesso che l'epidemia da COVID-19 è stata formalmente riconosciuta come **evento eccezionale** e di grave turbamento dell'economia e ciò consente agli stati membri, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, una maggiore libertà nella erogazione di **aiuti di stato** al sistema economico, il decreto prevede le seguenti misure di sostegno.

Sostegno liquidità imprese (Decreto Cura Italia)				
Misura di sostegno	Importi	Destinatari	Procedura	Note
Divieto di <b>revoca degli affidamenti</b> per linee a revoca (scoperti di conto), linee autoliquidanti (anticipo fatture/Ri. Ba/export/contratti, linee di factoring)	Affidamento totale concesso (sia parte utilizzata che parte non utilizzata) in essere al 29/02/2020	Micro, piccole e medie imprese	Comunicazione da parte dell'impresa alla banca con la quale autocertifica di aver subito una temporanea carenza di liquidità	Il divieto cessa al 30 settembre 2020. Le posizioni non devono essere state classificate come "deteriorate".
Proroga fino al 30 settembre 2020 per i <b>prestiti non rateali</b> con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020	Importo delle rate che scadono dopo il 17/03/2020 fino al 30/09/2020	Micro, piccole e medie imprese	Comunicazione da parte dell'impresa alla banca con la quale autocertifica di aver subito una temporanea carenza di liquidità	La proroga deve essere effettuata alle medesime condizioni. Non è quindi possibile prevedere costi di istruttoria o modifiche dei tassi



Sospensione per i <b>mutui</b> e altri <b>finanziamenti</b> a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie,	Importo delle rate o dei canoni di leasing in scadenza dal 17/03/2020 al 30/09/2020	Micro, piccole e medie imprese	Comunicazione da parte dell'impresa alla banca con la quale autocertifica di aver subito una temporanea carenza di liquidità	Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le imprese. Non è quindi possibile prevedere costi di istruttoria o modifiche dei tassi
Garanzia automatica del <b>Fondo centrale di Garanzia</b> pari all'80%	€ 40.000 (precedentemente era pari a € 25.000)	Ditte individuali e titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo 5 dipendenti; Società di persone, società tra professionisti, s.r.l. semplificate e società cooperative, titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo 10 dipendenti	Richiesta alla banca che valuta l'ammissibilità del finanziamento	(art. 49 - DL 18/2020)
Nuovi <b>finanziamenti</b> a <b>tasso agevolato</b> con garanzie fino al 90%.	Limite non indicato	Tutte le imprese (anche grandi)	Da definire	(art. 49 - DL 18/2020)

### Crediti deteriorati

Per una corretta valutazione dei crediti che possono beneficiare dei benefici previsti dal D.L. n. 18/2020 va ricordato che i crediti deteriorati (in inglese **Non-Performing Loans** - NPLs) sono esposizioni verso soggetti che, a causa di un peggioramento della loro situazione economica e finanziaria, non sono in grado di adempiere in tutto o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali.

La **Banca d'Italia** individua tre sottoinsiemi di crediti deteriorati ovvero:

1. **Sofferenze**: esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili.
2. **Inadempienze probabili**: esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze) per le quali la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali.
3. **Esposizioni scadute** e/o sconfinanti deteriorate: esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili) che sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e

oltre una predefinita soglia di rilevanza.

### Aiuti al sistema bancario per i maggiori rischi sopportati

A sostegno del sistema bancario sul quale ovviamente è stato addossato il peso più rilevante di questa manovra sono previste specifiche misure di **contenimento del rischio**.

Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno dedicate alle **PMI** sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del **Fondo centrale di Garanzia** che interverrà garantendo il **33%** sia dei maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato al 17 marzo 2020 per gli affidamenti a revoca ed autoliquidanti che dell'importo dei prestiti e degli altri finanziamenti (mutui, leasing) la cui scadenza è prorogata o sospesa.

Qualora si tratti di posizioni già assistite dal Fondo centrale di Garanzia l'art. 49 lett. f) del D.L. n. 18/2020 prevede l'**automatica estensione** della garanzia e quindi il problema non si pone.

Questa garanzia è concessa a **titolo gratuito** e copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto le direzioni delle diverse banche stanno predisponendo circolari interne per i vari uffici.

### Posizioni irregolari

Da una prima lettura della norma pare però che si possa ritenere che **non possano beneficiare** delle agevolazioni sopra indicate non solo i crediti deteriorati che sono esplicitamente esclusi ma anche le rate di **mutui, leasing** e prestiti **già scaduti** alla data di entrata in vigore del provvedimento.

In buona sostanza **non sono previsti** aiuti per le **posizioni morose** alla data di entrata in vigore del provvedimento così come è molto probabile che non saranno

incluse le posizioni autoliquidanti che a causa della crisi non dovessero essere saldate dai debitori alle scadenze pattuite. Per quelle è opportuno avvalersi della moratoria bancaria che è operativa e si aggiunge al provvedimento sopra indicato.

A differenza della moratoria però la norma disciplinata dall'art. 56 non prevede come presupposto una situazione di crisi, seppur reversibile aziendale, ma semplicemente una **temporanea carenza di liquidità**.

### Consigli per le imprese

E' quindi opportuno che le imprese prestino particolare attenzione al **contenuto della comunicazione** che invieranno alle banche per evitare che la loro posizione possa subire un maggior downgrade del rating, con effetti negativi che si potrebbero vedere dopo il 30 settembre 2020 allorché, a fronte di una auspicata ripresa post crisi Covid -19, sia necessario un sostegno finanziario aggiuntivo da parte del sistema bancario.

## Impresa

Decreto Cura Italia

## Coronavirus e inadempimenti contrattuali: quali soluzioni per risarcimento, penali e decadenze

di Flavio Angioni, di Flavio Angioni - Avvocati in Milano

In materia contrattuale il decreto Cura Italia prevede che il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus debba essere "sempre" valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore e ciò, sia con riguardo al risarcimento del danno, sia in tema di applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Il Legislatore tenta così di dare risposta ai problemi emersi nel corso dell'attuale periodo di emergenza: ma, a ben vedere, nulla aggiunge rispetto ai rimedi già messi a disposizione dall'ordinamento.

In questi tempi di estrema difficoltà, uno dei temi più "caldi" è certamente quello delle conseguenze del **mancato o ritardato adempimento** delle obbligazioni dedotte in **contratto**.

Ciò che, in particolare, molti si chiedono è se, nella presente situazione di emergenza da **Coronavirus**, i vincoli negoziali rimangano validi ed efficaci, specie ove la prestazione sia divenuta estremamente più difficoltosa in conseguenza della generale paralisi di gran parte del mondo economico che l'epidemia sta generando.

### Decreto Cura Italia

L'art. 91, I comma del **decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020)** - rubricato "Disposizioni in materia [di] ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici" - ha aggiunto all'art. 3 del D.L. n. 6/2020 il comma "6-bis", che recita: "Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti".

### Dubbi interpretativi

La rubrica della disposizione in commento dà luogo a dubbi interpretativi di non poco conto. In particolare, non è chiaro se sia dettato "in materia di contratti pubblici" l'intero articolo, oppure - ciò che parrebbe più ragionevole - soltanto il capoverso.

Che l'inciso "**in materia di contratti pubblici**" si riferisca alle sole disposizioni dettate (dal capoverso) in tema di "anticipazione del prezzo" parrebbe una conseguenza logica del fatto che:

a) il primo comma della norma in commento modifica l'art. 3 del D.L. n. 6/2020, rubricato "Attuazione delle misure di contenimento" (disposizione di applicazione quanto mai generale e che nulla ha a che vedere con la

specifica materia dei contratti pubblici);

b) la seconda parte della norma in parola, invece, modifica il Codice degli appalti pubblici (legge, questa sì, dedicata ai "contratti pubblici");

c) sempre il già citato primo comma fa riferimento a disposizioni del Codice Civile (artt. 1218 e 1223 c.c.) che disciplinano il contratto in generale (non solo quello "pubblico").

Val la pena di chiedersi che senso avrebbe prevedere una disciplina speciale per i contratti pubblici, posto che il problema dell'inadempimento quale conseguenza dell'adozione di provvedimenti eccezionali da parte della Pubblica Autorità concerne tutti i rapporti contrattuali.

In ultima analisi, soltanto la rubrica - non certo il contenuto della disposizione, né il contesto ove essa si inserisce (l'art. 3 del D.L. n. 6/2020, che, appunto, l'art. 91 va a modificare) - attesterebbe l'**applicabilità** della disposizione ai soli "**contratti pubblici**".

### Principi generali

Il Codice Civile (già) prevede l'**impossibilità sopravvenuta della prestazione**. Il debitore è liberato dall'obbligo di rendere la prestazione ove intervenga una causa a sé non imputabile che renda oggettivamente (i.e. per chiunque) e assolutamente (i.e. con qualunque altro mezzo) impossibile l'adempimento (art. 1256, I comma, c.c.).

Ove l'impossibilità sia solo "temporanea", il contratto "sopravvive" e ne consegue la liberazione del debitore dai conseguenti obblighi risarcitori. L'**impossibilità temporanea** produce, tuttavia, l'estinzione dell'obbligazione se perdura fino a quando - in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura del suo oggetto - il debitore non può più essere ritenuto obbligato ad eseguirla, oppure, quando il creditore non ha più interesse all'adempimento (art. 1256, II comma c.c.).

Ma, in concreto, cosa accade quando la prestazione è ancora "possibile" ma è divenuta **estremamente difficoltosa** a causa di fattori del tutto indipendenti

dalla volontà del debitore? Qual è il grado di diligenza richiesto al debitore nell'adempimento in tali "casi limite"?

Impossibile dare una risposta univoca, del tutto disancorata dalle peculiarità del caso di specie.

Quanto alle prestazioni che hanno ad oggetto un'**obbligazione di "facere"**, in linea di principio, non costituiscono causa di forza maggiore gli eventi che rendono meramente più difficoltosa la prestazione, anche se, per vero, la giurisprudenza ha notevolmente mitigato tale affermazione, statuendo che lo sforzo del debitore per sopperire alle difficoltà intervenute non possa superare gli ordinari limiti di ragionevolezza. In particolare, la Cassazione ritiene che il debitore sia tenuto ad adottare ogni iniziativa ed ogni accorgimento esigibili alla luce della **ordinaria diligenza** (i.e. "adeguata") richiesta nell'esecuzione dell'obbligazione (Cass. civ., 26.7.2017, n.18392).

Quanto alle prestazioni che hanno ad oggetto un'**obbligazione di "dare"**, occorrerà distinguere tra prestazioni generiche e di specie. Nelle prime (qual è il pagamento di una somma di denaro) non si può verificare normalmente il perimento della cosa, e, quindi, l'impossibilità della prestazione.

In conclusione, perché il debitore vada esente da conseguenze, l'adempimento **deve essere impossibile**, oppure, implicare uno **sforzo** (inteso in termini non necessariamente economici) **superiore** a quello che è ragionevole attendersi considerate le circostanze del caso concreto.

Potrebbe, ad esempio, divenire necessario approvvigionarsi di materie prime da altri e diversi fornitori, purché, s'intende, ciò non si riveli eccessivamente difficoltoso od oltremodo costoso.

### Nuova disciplina

La **legislazione emergenziale** recentemente introdotta contempla (potenziali) misure di contenimento della pandemia in atto che, se adottate dalle competenti autorità, rischierebbero di pregiudicare la **capacità di adempiere** di gran parte degli operatori economici.

Si pensi, in particolare, alla "chiusura di tutte le attività commerciali", oppure, alla "sospensione dei servizi

del trasporto di merci e di persone", oppure, ancora, alla "sospensione delle attività lavorative per le imprese" contemplate dall'art. 1, lett. j), m) ed n) D.L. n. 6/2020.

Prendendo atto di tale particolare contesto, il Legislatore ha previsto che il "rispetto" da parte del debitore di una di tali "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica" debba essere **"sempre" valutato** ai fini dell'esclusione della sua responsabilità.

Viene da chiedersi se ad una tale "valutazione" il giudice fosse chiamato anche alla luce dei principi generali dettati dal Codice Civile. Orbene, pare proprio di sì. Infatti, quando il cd. *factum principis* costituisce un ostacolo all'adempimento tale da rendere la prestazione "impossibile" (nei termini oggettivi ed assoluti sopra precisati) - già sulla scorta del combinato disposto degli artt. 1218 e 1256 c.c. - il giudice può ritenere l'inadempimento **non imputabile al debitore** e liberarlo dall'obbligo di rendere la prestazione e persino mandarlo esente da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole, ivi compresi il risarcimento del danno, l'insorgere di decadenze o l'imputazione di penali.

### Conclusioni

A ben vedere, la novella non individua un'ipotesi (ex lege) di inadempimento "non imputabile", né instaura una regola automatica di giudizio, né una presunzione. Il Legislatore, infatti, si è limitato, per così dire, a dare al giudice una severa raccomandazione che questi può agevolmente disattendere.

In definitiva, la "nuova" disciplina **non aggiunge alcuna tutela** rispetto a quella già approntata dal Codice Civile in tema di responsabilità del debitore e impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Né, da ultimo, intacca il principio per cui il debitore è comunque tenuto a rendere la prestazione anche in presenza di eventi estranei al proprio controllo che rendono più difficoltoso (ma pur sempre possibile) l'adempimento, purché, s'intende, lo "sforzo" richiesto rimanga in limiti ragionevolmente esigibili della diligenza "ordinaria" che egli è tenuto ad osservare.

## Impresa

Per le imprese UE

## Coronavirus e dogane: procedure più semplici per la sicurezza degli approvvigionamenti

di Massimo Fabio - Studio Associato, KPMG - Trade &amp; Customs services

Differimento del pagamento di oneri doganali, estensione e flessibilità delle scadenze, fornitura di documenti e certificati in formato digitale, rapida concessione di autorizzazioni e licenze. Sono queste alcune delle richieste effettuate dall'European Association for Forwarding Transport, Logistic and Customs Services - CLECAT al Commissario UE Paolo Gentiloni per facilitare le attività di import export delle imprese rese difficili dal Coronavirus. In particolare, si chiede di semplificare procedure e adempimenti per evitare gli impatti dell'emergenza sui trasporti, che potrebbero avere evidenti ricadute sull'intera economia dell'UE, a causa di interruzioni delle catene di approvvigionamento.

Il 19 marzo 2020 l'European Association for Forwarding Transport, Logistic and Customs Services (CLECAT) ha scritto una nota al Commissario UE **Paolo Gentiloni** per sottoporre una serie di richieste tese a facilitare le **attività di import export** con una generale semplificazione di talune formalità doganali. Si tratta di una lista di profili legati alla movimentazione delle merci che auspica una generalizzata semplificazione degli adempimenti in linea di dogana con il duplice obiettivo di preservare la continuità industriale e commerciale delle aziende unionali e tutelare la salute dei diversi interlocutori del rapporto doganale: operatori economici, spedizionieri e funzionari doganali.

### Sicurezza degli approvvigionamenti

Nell'assunto che, come affermato dal Consiglio europeo e dalla Commissione UE, l'epidemia da **Coronavirus** (COVID-19) sta avendo un impatto notevole sui trasporti con evidenti ricadute sull'intera economia dell'UE, a causa di **interruzioni delle catene di approvvigionamento**, è davvero necessario mantenere attivi i flussi di merci per la salute pubblica e l'economia.

Inoltre, CLECAT sottolinea come sia fondamentale preservare la sicurezza degli approvvigionamenti e l'integrità delle catene logistiche nell'UE nell'interesse dei cittadini e dell'economia dell'UE. A questo riguardo, si evidenzia che le dogane svolgono un ruolo importante nella salvaguardia della sicurezza degli approvvigionamenti e dell'integrità delle catene di approvvigionamento.

Tanto considerato, sia per le autorità che per il settore privato - rappresentato proprio da CLECAT - che assicurano congiuntamente l'adempimento delle formalità doganali richiedono misure aggiuntive, supporto e comunicazione per mantenere attivo il flusso di merci.

### Proposte CLECAT per la semplificazione di procedure e adempimenti

Pertanto, CLECAT chiede urgentemente alla Commissione UE di affrontare i seguenti punti:

1. Consentire il **differimento del pagamento di oneri doganali**, altre imposte e pagamenti connessi. In tutta Europa, i governi hanno annunciato misure che consentono il pagamento ritardato di imposte come l'imposta sul reddito, l'imposta sulle società e l'IVA. Sfortunatamente, secondo CLECAT, tali misure non sono state annunciate in relazione ai dazi doganali e ad altre imposte e pagamenti correlati, come interessi e multe. Il Codice doganale dell'Unione consente di ritardare il pagamento dei debiti doganali in **circostanze speciali** (ad esempio negli articoli 108, 112 e 114).

Pur consapevoli che tali decisioni - in linea di principio - dovrebbero essere adottate individualmente dagli Stati membri, CLECAT ritiene che, date le circostanze speciali causate dalla pandemia di COVID-19, sarebbe necessaria un'**azione generale dell'UE**. In realtà, diversi Stati membri hanno già dichiarato di essere disposti ad adottare misure in relazione al pagamento ritardato, ma sono comunque in attesa di ulteriori comunicazioni da parte della Commissione al riguardo. Senza tale azione, il settore servizi che cura oltre l'80% delle formalità doganali, compreso il pagamento dei debiti doganali e la fornitura di garanzie, subirà gravi conseguenze, portando a breve e lungo termine l'arresto delle catene di approvvigionamento fondamentali dell'UE.

2. Tolleranza di **superamento delle garanzie**. Per gli stessi motivi, si chiede anche di tollerare il superamento delle garanzie.

3. Estensione e **flessibilità delle scadenze** per le procedure doganali e altre formalità. A causa dei lunghi tempi di attesa alle frontiere esterne e interne dell'UE, della ridotta capacità per il settore pubblico e privato, dell'interruzione generale dei trasporti e allo stesso tempo di un notevole aumento di determinate merci, le formalità per la definizione delle procedure doganali



non possono essere rispettate in tutti i casi.

La questione è particolarmente urgente in relazione alle **procedure di transito**, ma riguarda anche altre procedure quali dichiarazioni supplementari, ammissione temporanea, esportazione e custodia temporanea. CELCAT, pertanto, sollecita la Commissione a consentire una proroga delle scadenze qualora siano già iniziate le procedure nonché scadenze più lunghe per le procedure che devono ancora iniziare. Laddove tali misure debbano essere adottate dai singoli Stati membri, viene chiesto alla Commissione di assistere gli Stati membri. Se tale azione non verrà intrapresa, saranno generati ulteriori debiti doganali e oneri amministrativi, mettendo a dura prova le catene di approvvigionamento.

4. Flessibilità aggiuntiva in caso di **modifica o annullamento delle procedure doganali**. Molte procedure doganali, dichiarazioni o altre notifiche potrebbero dover essere annullate o modificate a causa della situazione attuale. Di conseguenza, sarebbe necessaria un'ulteriore flessibilità per consentire l'annullamento o la modifica delle procedure doganali, delle dichiarazioni e di altre notifiche.

5. Consentire la fornitura di **documenti, certificati** e altre prove cartacee in **formato digitale**. Nonostante l'ambizione dell'UE di digitalizzare tutti gli scambi di informazioni relative alle formalità doganali, molti documenti, certificati e altre prove su supporto cartaceo devono tuttora essere forniti "fisicamente" dagli operatori economici alle autorità doganali. Allo stesso modo, laddove sia richiesta una determinata convalida da parte di autorità locali come francobolli o firme, resta la necessità di ottemperare "fisicamente" (di persona) innanzi a tali autorità.

Al fine di salvaguardare la salute dei funzionari e dei dipendenti degli operatori economici e di ridurre al minimo il carico di lavoro ed i tempi di attesa, CELCAT chiede urgentemente soluzioni pragmatiche che consentano lo scambio digitale della documentazione. Preferibilmente, ciò potrebbe avvenire mediante lo scambio di copie digitali tramite e-mail in quanto è facilmente implementabile e accessibile da tutte le parti interessate. Le dichiarazioni semplificate, ad

esempio ai fini della prova dell'origine preferenziale, non rappresentano una soluzione, poiché tale modalità conduce alle medesime problematiche di "contatto".

6. Facilità e/o capacità aggiuntiva per la concessione e il **controllo di autorizzazioni e licenze**. Per spostare e immagazzinare determinate merci attraverso le frontiere esterne e interne dell'UE, in molti casi sono necessarie autorizzazioni e licenze aggiuntive. Al fine di mantenere il funzionamento delle catene di approvvigionamento, è fondamentale la **rapida concessione** delle autorizzazioni necessarie per il commercio e la circolazione di alimenti, prodotti farmaceutici e attrezzature mediche. Non sempre le dogane concedono tali autorizzazioni e licenze. Tuttavia, la dogana svolge un ruolo importante ed è essenziale migliorare la cooperazione e la comunicazione tra le altre autorità competenti e gli operatori economici.

7. **Ridurre al minimo i controlli fisici e amministrativi** legati alla pressione non essenziali o non temporali e concentrarsi sulle formalità cruciali. A causa della ridotta capacità da un lato e delle misure aggiuntive e della domanda di determinati prodotti dall'altro, si sono verificati enormi ritardi e interruzioni alle frontiere esterne e interne dell'UE. Si chiede pertanto urgentemente alla Commissione europea di consigliare e assistere le autorità degli Stati membri al fine di ridurre al minimo i controlli fisici e amministrativi legati alla pressione non essenziali o non temporali e concentrarsi su formalità cruciali.

8. Fornire una **comunicazione chiara, tempestiva** e in tutta l'UE relativa alle formalità doganali. Le comunicazioni degli Stati membri, dei paesi SEE e di altri partner commerciali dell'UE su, ad esempio, la chiusura di uffici doganali, misure supplementari o altri elementi tendono ad essere mirate esclusivamente ai loro operatori economici e sono spesso fornite nelle lingue locali. Nel commercio internazionale tale comunicazione nazionale o locale non è sufficiente. I commercianti e i loro fornitori di servizi devono disporre di comunicazioni chiare, tempestive e su scala UE. La Commissione europea sarebbe l'istituzione principale che potrebbe fornire tale comunicazione.

Impresa  
CNDCEC - FNC

## Attività internazionale: l'emergenza coronavirus e le misure in favore delle PMI

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato l'informativa periodica "Attività Internazionale", uno strumento incentrato sulle novità e gli sviluppi in ambito internazionale, che focalizza l'attenzione sulle nuove misure varate dal governo per far fronte all'emergenza Coronavirus. Tra queste, oltre a specifiche previsioni a favore delle piccole e medie imprese, l'istituzione di un fondo per il potenziamento degli strumenti di promozione e aiuti all'internazionalizzazione, con un piano straordinario di sostegno al Made in Italy che sarà realizzato tramite ICE. L'informativa presenta inoltre i risultati di una ricerca sull'eguaglianza di genere nelle grandi imprese.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, in data 19 marzo 2020, ha pubblicato l'informativa periodica riguardante **l'attività internazionale**.

L'informativa fa seguito alle nuove misure varate dal governo per far fronte **all'emergenza Coronavirus** ponendo attenzione in particolare alle misure in favore delle piccole e medie imprese, all'istituzione di un fondo per il potenziamento degli strumenti di promozione e agli aiuti all'internazionalizzazione, con un piano straordinario di **sostegno al Made in Italy** che sarà realizzato tramite ICE.

Il documento approfondisce i seguenti argomenti:

- **emergenza coronavirus**: sul fronte UE, la Commissione europea, dopo aver creato un apposito **Team di risposta al Coronavirus**, ha presentato le misure europee per affrontare l'emergenza. In questo momento alla priorità di salvare vite umane si affianca quella di salvaguardare imprese e posti di lavoro. In effetti i timori sull'impatto economico dell'epidemia, erano stati al centro anche del G20 finanziario di Riad, dove i ministri dell'Economia e i governatori delle Banche centrali avevano modificato l'agenda in corsa per discutere un piano d'azione per **sostenere la crescita e contrastare i rischi al ribasso**.

Il Fondo Monetario Internazionale aveva limato dello 0,1 % le stime di crescita globale per il 2020, ma visto l'aggravarsi del contagio in tutto il mondo nuove misure dovranno essere prese. Il coronavirus ha infatti messo prima in fermo una quota rilevante dell'industria cinese, che rappresenta circa il 16% del PIL globale, e ora sta mettendo in ginocchio l'economia italiana ed europea;

- **governance delle valute digitali**: l'informativa comunica la nascita del **Global Consortium for Digital Currency Governance**, il primo consorzio globale per definire un quadro per la governance delle valute digitali;

- **eguaglianza di genere nelle grandi imprese**: i dati della ricerca, promossa dalla EWOB, European Women On Boards, mostrano che, malgrado i progressi scientifici e tecnologici e le buone intenzioni, tale eguaglianza nel mondo delle grandi imprese, industrie e società è ancora lontana. Le società di Francia, Svezia, Regno Unito e Norvegia sono quelle che si avvicinano di più ad una **governance di genere** bilanciata mentre il nostro paese, che rientra tra quelli con quote rosa per i board delle società quotate stabilite per legge, riporta un risultato medio, c'è quindi spazio per fare meglio.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

CNDCEC-FNC, Informativa periodica - Attività Internazionale, 19/03/2020

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.